



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

308^a seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 22 dicembre 2009

Presidenza del presidente Schifani,
indi del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-39
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	41-143
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	145-196

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		GARAVAGLIA Massimo (<i>LNP</i>)	Pag. 29
		AZZOLLINI (<i>PdL</i>)	35
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	4, 5, 6 e <i>passim</i>
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	37
UFFICIO DI PRESIDENZA		DISEGNI DI LEGGE	
Votazione per l'elezione di due senatori Segretari:		Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B:	
PRESIDENTE	1	PRESIDENTE	38
Votazioni a scrutinio segreto	1	Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	38
SENATO		Votazione finale ed approvazione:	
Composizione	2	(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	38
Seguito della discussione e approvazione:		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	39
(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 GENNAIO 2010	39
CARLINO (<i>IdV</i>)	3		
* ICHINO (<i>PD</i>)	4	ALLEGATO A	
LANNUTTI (<i>IdV</i>)	5, 7, 15	DISEGNO DI LEGGE 1790-B	
INCOSTANTE (<i>PD</i>)	6, 10, 11 e <i>passim</i>	Articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed emendamento 2.60 e seguenti	41
LUSI (<i>PD</i>)	7	Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	142
LEGNINI (<i>PD</i>)	8, 9, 31		
FILIPPI Marco (<i>PD</i>)	9	ALLEGATO B	
D'AMBROSIO (<i>PD</i>)	12	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	145
DELLA MONICA (<i>PD</i>)	12	CONGEDI E MISSIONI	155
CARLONI (<i>PD</i>)	13		
DI GIOVAN PAOLO (<i>PD</i>)	16		
VITA (<i>PD</i>)	17		
GIAMBRONE (<i>IdV</i>)	18, 19		
D'ALIA (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	22		
MASCITELLI (<i>IdV</i>)	25		
PISTORIO (<i>Misto-MPA-AS</i>)	27		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

DISEGNI DI LEGGEAnnunzio di presentazione *Pag.* 155

Assegnazione 155

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 157

Trasmissione di atti e documenti 158

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea 159

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 160

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO

Trasmissione di documenti 160

COMMISSIONE EUROPEATrasmissione di atti e documenti *Pag.* 161**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio 39

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 161

Mozioni 161

Interpellanze 168

Interrogazioni 174

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Votazione per l'elezione di due senatori Segretari

PRESIDENTE. Comunica che, ai sensi della Disposizione transitoria del Regolamento del Senato per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI Legislatura, il Gruppo Italia dei Valori ha avanzato la richiesta di procedere all'elezione di un senatore Segretario e che su tale richiesta si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Presidenza. Per effetto dell'accoglimento di tale richiesta, risulterebbe alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico, in seno al Consiglio di Presidenza, tra questi e i componenti dei Gruppi di opposizione; pertanto si procede, ai sensi del comma 2 della citata Disposizione transitoria, alla contemporanea elezione di un ulteriore senatore Segretario. Risulteranno eletti coloro che, essendo iscritti al Gruppo richiedente e a uno dei Gruppi di maggioranza, otterranno il maggior numero di voti, limita-

tamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Indice la votazione a scrutinio segreto, invitando il senatore Segretario a procedere alla chiama.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunica che le urne resteranno aperte fino alle ore 17,30, per consentire ai senatori che non lo avessero fatto di votare.

(Le urne restano aperte).

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha verificato non essere contestabile l'elezione di alcuni senatori e le ha dichiarate valide. *(v. Resoconto stenografico).*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.60, 2.61 e 2.63. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.62.

ICHINO (PD). L'emendamento 2.64 verte su una materia, quella dello *staff leasing*, che è oggetto anche di un'altra norma, contenuta nel disegno di legge n. 1167 collegato alla finanziaria e rischia di essere inficiata da quest'ultima, che regolerà la materia in modo diverso. Questa è la manifestazione tipica di un modo disordinato di legiferare che non tiene certamente conto dei principi fissati a livello europeo cui dovrebbe ispirarsi il buon legislatore e che ha ripercussioni negative sulla società civile e sul tessuto produttivo del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori LANNUTTI (IdV) ed INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.64, 2.72 e 2.73. Il Senato respinge inoltre gli emendamenti da 2.65 a 2.71.

LUSI (PD). L'emendamento 2.74 propone di applicare all'Abruzzo lo stesso meccanismo applicato a Umbria e Marche per la sospensione, resti-

tuzione e riscossione delle imposte e per il versamento dei contributi, eliminando così la notevole sperequazione venutasi a creare fra i due territori relativamente alle agevolazioni fiscali applicate all'indomani degli eventi sismici che li hanno colpiti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.74 e 2.75.

FILIPPI Marco (PD). L'emendamento 2.76 propone di destinare le risorse stanziare per la ricapitalizzazione della Società Ponte sullo Stretto al finanziamento delle opere di completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8 e i relativi collegamenti trasversali e per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle Regioni Sicilia e Calabria: un'opera ambiziosa ed impegnativa come quella del ponte sullo Stretto di Messina risulta inutile se non è preceduta dall'adeguamento delle infrastrutture stradale e ferroviaria dei due territori regionali che si intendono collegare, le cui condizioni sono attualmente estremamente precarie. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 2.76 e 2.78. Con distinte votazioni sono respinti inoltre gli emendamenti 2.77, 2.79, 2.80, 2.81 e 2.82.

D'AMBROSIO (PD). Chiede di aggiungere la sua firma, insieme a quella della senatrice Della Monica (PD) e del senatore Passoni (PD), all'emendamento 2.83.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.83, 2.84, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.90. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è inoltre respinto l'emendamento 2.89.

CARLONI (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.91 che propone di reintrodurre il credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno che assumano lavoratori a tempo indeterminato e prevede ulteriori agevolazioni fiscali per le imprese meridionali che assumano manodopera femminile. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LANNUTTI (IdV), sono respinti gli emendamenti 2.91, 2.94 e 2.98. Sono respinti inoltre gli emendamenti 2.92 e 2.93.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.95 che reintegra le dotazioni necessarie per dare attuazione alle politiche di cooperazione allo sviluppo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), è respinto l'emendamento 2.95.

VITA (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 2.96 che allevia i tagli inflitti al Fondo per lo spettacolo che stanno provocando la chiusura di numerose compagnie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-STANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 2.96, 2.97, 2.99, 2.101 e 2.Tab.A.1. È inoltre respinto l'emendamento 2.100. Il Senato approva quindi l'articolo 2, con annesse tabelle A, B, C, D, E e F.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiara chiuse le urne per l'elezione di due senatori Segretari e autorizza i senatori Segretari a procedere al conteggio dei voti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge n. 1790-B, avvertendo che sui disegni di legge di bilancio e finanziaria si svolgeranno dichiarazioni di voto finali congiunte.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Mentre i senatori della SVP si asterranno, i senatori dell'UDC per ragioni di metodo e di merito voteranno contro una legge finanziaria inutile e perciò dannosa per la ripresa economica del Paese. La scelta del Governo di strozzare il dibattito, ricorrendo al voto di fiducia alla Camera, non è stata giustificata da scelte ostruzionistiche dell'opposizione, che ha presentato pochi e significativi emendamenti in tema di politiche fiscali per le famiglie, ma è stata motivata dai contrasti interni ad una maggioranza divisa apparentemente tra guardiani dei conti pubblici e difensori dello sviluppo. Il Governo, in realtà, non ha optato per una chiara politica economica, ha adottato un'ottica di breve periodo e ha evitato le soluzioni strutturali, deludendo i suoi stessi elettori ai quali erano state promesse riforme incisive in tema di *welfare*, previdenza, qualità della spesa pubblica, servizi pubblici locali. La mancanza di prospettiva strategica ha fatto sì che nel passaggio alla Camera la finanziaria sia stata appesantita da disposizioni che aumentano la spesa corrente e sono coperte con entrate *una tantum* o con il ricorso al debito. Nonostante il peggioramento dei conti pubblici, mancano totalmente interventi a sostegno delle famiglie, delle imprese e del Mezzogiorno, e non c'è traccia

né di un piano per l'occupazione né di una riforma degli ammortizzatori sociali. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

Presidenza del vice presidente CHITI

MASCITELLI (*IdV*). L'esame della finanziaria si conclude come da copione: da una finanziaria leggera di pochi articoli si è passati, senza un approfondito dibattito parlamentare e calpestando le prerogative del Senato, ad una manovra di nove miliardi confusa e contraddittoria. Il vero limite non è costituito dai vincoli di bilancio bensì dalla debolezza politica di un Governo diviso tra sostenitori e avversari della linea fallimentare di Tremonti e sempre più distante dai problemi reali di un Paese che ha una rete di protezione sociale molto fragile ed è afflitto dalla crescente povertà relativa, dall'aumento della disoccupazione, dalla chiusura di numerosi stabilimenti industriali. La finanziaria è non solo inadeguata ad affrontare la crisi ma anche iniqua: premia infatti gli evasori fiscali con lo scudo fiscale mentre ignora i bisogni e le istanze dei lavoratori atipici, delle piccole imprese, del popolo delle partite IVA, dei sindaci, dei terremotati della provincia dell'Aquila. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Non parteciperà alla votazione finale di una legge finanziaria che sente estranea giacché non ha recepito le indicazioni del Movimento per l'autonomia e non contiene alcuna misura significativa per le Regioni meridionali. Mentre nell'ambito dei convegni il ministro Tremonti ha riconosciuto la necessità di un piano per il Mezzogiorno, nell'ambito delle concrete scelte di bilancio si è limitato a proporre una norma manifesto, non essendo ancora chiaro se l'istituzione della Banca del Sud costituisca una mera operazione finanziaria o saprà garantire alle famiglie e alle imprese un accesso al credito più facile e meno oneroso. (*Applausi dei senatori Burgaretta Aparo e Legnini*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). La politica economica del Governo ha consentito al Paese di fronteggiare gli effetti della crisi in maniera migliore rispetto a molti altri Paesi europei, come dimostrano la ripresa dei consumi e del prodotto interno lordo e la tenuta dei conti pubblici riconosciuta dalle agenzie internazionali di *rating*. La manovra finanziaria non abbandona dunque una politica di sano rigore fiscale, ma contiene misure virtuose capaci di sostenere il reddito dei lavoratori e di rilanciare l'economia: meritano a tal proposito una segnalazione il finanziamento disposto in favore dei consorzi di confidi, le risorse stanziare per il cosiddetto Patto per la salute, la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga, gli incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, la conferma dei bene-

fici fiscali sulle somme corrisposte ai lavoratori in relazione ad incrementi di produttività e la soppressione delle comunità montane, fortemente voluta dalla Lega Nord e dal ministro Calderoli. Auspica dunque che, per offrire un ulteriore sostegno all'economia, il Governo si impegni ad aiutare le imprese a conquistare quote di mercato attraverso un forte sostegno al *made in Italy* e a combattere con risolutezza la contraffazione dei marchi italiani. Considera infine necessario lavorare per portare a compimento la riforma federale dello Stato, che consenta di contrastare efficacemente l'evasione fiscale e ponga al servizio dei cittadini un apparato pubblico snello ed efficiente. (*Applausi dai Gruppo LNP e PdL. Congratulazioni*).

LEGNINI (PD). La politica economica rinunciataria del Governo non sostiene adeguatamente il Paese sulla strada della ripresa economica, non contribuisce alla stabilità dei conti pubblici e non mette la manovra di finanza pubblica al riparo dei variegati interessi che hanno costretto il Governo, nel corso della legislatura, ad approvare una pletora di interventi economici settoriali, su cui spesso è stato chiesto il voto di fiducia delle Camere. I conti pubblici, infatti, non sono affatto in ordine, il debito pubblico ha subito un aumento senza precedenti, non solo per effetto della crisi, è scomparso l'avanzo primario e sono aumentate sia la spesa corrente che la pressione fiscale. Nella manovra mancano del tutto gli interventi nei settori strategici che gli altri Governi europei hanno approntato per favorire l'innovazione e lo sviluppo, non ci sono misure adeguate per sostenere l'imprenditoria e l'occupazione, non vengono riformati gli ammortizzatori sociali, non c'è traccia dell'annunciata diminuzione dell'I-RAP e non vengono predisposti risorse e mezzi idonei per la sicurezza del Paese. Criticabile è anche il reperimento di risorse attraverso il cosiddetto scudo fiscale e lo sconsiderato utilizzo dei fondi accantonati per il TFR dei lavoratori dipendenti per la copertura di spese correnti, mentre troppo poco si è fatto per tagliare la spesa pubblica improduttiva. Va infine contestata la celebrazione mediatica della ricostruzione abruzzese, che invece procede troppo lentamente e senza poter contare sullo stanziamento di risorse adeguate: a tal proposito va fermamente criticata la misura che impone la ripresa del pagamento delle imposte e dei contributi da parte dei cittadini abruzzesi a partire dal prossimo anno. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

AZZOLLINI (PdL). Annuncia il voto favorevole del Gruppo all'ultima legge finanziaria prima dell'entrata in vigore della riforma della contabilità di Stato, che presenta un profilo moderatamente espansivo, in quanto introduce misure di sostegno ai cittadini più deboli e di rilancio

del sistema economico, pur rimanendo nei limiti consentiti da una situazione finanziaria che impone un atteggiamento di virtuoso rigore contabile. Lo stato di salute dell'economia italiana, specie se confrontato con le *performance* negative degli altri grandi Paesi europei, è comunque confortante: l'inflazione è sotto controllo, si registra una sostanziale tenuta del prodotto interno lordo e dei consumi, il sistema creditizio è riuscito ad affrontare la difficile situazione di crisi internazionale e l'aumento del debito pubblico italiano è stato inferiore a quello registratosi negli altri Paesi del Continente. La legge finanziaria contiene inoltre interventi importanti che sosterranno i redditi dei lavoratori – anche grazie all'ampliamento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali disposto dalla Camera dei deputati – e aiuteranno a rilanciare l'economia, anche attraverso importanti iniziative infrastrutturali. Al contrario di quanto lamentato dall'opposizione, inoltre, la manovra stanziava importanti risorse destinate alle forze dell'ordine, per garantire adeguatamente la sicurezza del Paese. Auspica infine che con l'entrata in vigore della riforma della contabilità pubblica possa instaurarsi un più efficace rapporto di collaborazione tra Governo e Parlamento nella predisposizione dei documenti di bilancio, ma evidenzia che il dibattito parlamentare sulla manovra in esame è stato inevitabilmente condizionato dal fatto che l'ammontare dei proventi del cosiddetto scudo fiscale è stato accertato solo dopo l'approvazione in prima lettura della legge finanziaria al Senato (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclama eletti Segretari la senatrice Vicari, appartenente al Gruppo del Popolo della Libertà, e il senatore Di Nardo, appartenente al Gruppo dell'Italia dei Valori. (*Applausi. Congratulazioni*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, rinvia ad altra seduta la discussione del disegno di legge n. 1908, recante la ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. La scelta del Governo di non porre la questione di fiducia ha consentito al Senato un dibattito importante, che testimonia la centralità e la vitalità del Parlamento. (*Applausi*).

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge 1790-B nel suo complesso.

Votazione finale ed approvazione del disegno di legge:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Indice la votazione del disegno di legge n. 1791-B.

Con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge 1791-B nel suo complesso.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 12 gennaio 2010.

La seduta termina alle ore 18,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,04*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,06*).

Votazione per l'elezione di due senatori Segretari (*ore 16,06*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di due senatori Segretari.

Ricordo che, ai sensi della Disposizione transitoria del Regolamento del Senato per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVI Legislatura, il Gruppo Italia dei Valori ha avanzato la richiesta di procedere

all'elezione di un senatore Segretario. Su tale richiesta si è espresso in senso favorevole il Consiglio di Presidenza.

Per effetto dell'accoglimento di detta richiesta, risulterebbe alterato a sfavore dei componenti dei Gruppi di maggioranza il rapporto numerico, in seno al Consiglio di Presidenza, tra questi e i componenti dei Gruppi di opposizione; pertanto si procede, ai sensi del comma 2 della citata Disposizione transitoria, alla contemporanea elezione di un ulteriore senatore Segretario.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2-ter, del Regolamento, ciascun senatore scriverà sulla propria scheda un solo nome.

Risulteranno eletti coloro che, essendo iscritti al Gruppo richiedente e a uno dei Gruppi di maggioranza, otterranno il maggior numero di voti, limitatamente a uno per ciascuno dei predetti Gruppi. Il numero totale dei senatori eletti non potrà comunque essere superiore a due.

A parità di voti sarà eletto il più anziano di età.

I senatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto il banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta.

Dopo lo svolgimento di due chiami, le urne resteranno aperte fino ad un orario che la Presidenza individuerà in relazione all'andamento dei lavori d'Aula, mentre l'Assemblea proseguirà nell'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

Dichiaro pertanto aperta la votazione e invito il senatore Segretario a procedere alla chiama.

STIFFONI, *segretario, fa l'appello.*

(*Segue la votazione.*)

PRESIDENTE. In relazione al prevedibile andamento dei lavori, le urne resteranno aperte fino alle ore 17,30. Coloro che non hanno ancora votato potranno farlo entro tale termine.

(*Le urne restano aperte.*)

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Lombardia, Marilena Adamo, Irene Aderenti, Emanuela Baio, Fiorenza Bassoli, Lorenzo Bodega, Daniele Bosone, Alessio Butti, Roberto Calderoli, Giacomo Caliendo, Gianpiero Carlo Cantoni, Giuliana Carlino, Valerio Carrara, Antonino Caruso, Mauro Ceruti, Ombretta Colli, Romano Comincioli, Riccardo Conti, Gerardo D'Ambrosio, Marcello Dell'Utri, Gianpiero De Toni, Cinzia Maria Fontana, Maria Alessandra Gallone, Guido Galperti, Pierfrancesco Emilio Romano

Gamba, Massimo Garavaglia, Pietro Ichino, Giuseppe Leoni, Alfredo Mantica, Mario Mantovani, Rosa Angela Mauro, Sandro Mazzatorta, Alfredo Messina, Cesarino Monti, Roberto Mura, Guido Possa, Fabio Rizzi, Giorgio Roilo, Paolo Rossi, Antonio Rusconi, Salvatore Sciascia, Giancarlo Serafini, Antonio Tomassini, Tiziano Treu, Giuseppe Valditara, Armando Valli, Umberto Veronesi e Luigi Vimercati.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) **(ore 16,54)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.62.

CARLINO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.62, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.64.

* ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei solo informare, o ricordare, all'Assemblea che il 12 novembre scorso il Gruppo di alto livello istituito dall'Unione europea per la riduzione degli oneri amministrativi ha emanato un documento, il *Decalogue for Smart Regulation* (Decalogo per la buona legislazione) che invita i legislatori nazionali ad attenersi ad alcuni principi cardine di chiarezza, semplicità, concisione, sobrietà, comprensibilità e proporzionalità del numero e del volume delle norme rispetto alla materia trattata.

Ora, l'emendamento che stiamo per votare riguarda una materia sulla quale solo tre settimane fa questo Senato ha votato e trasmesso alla Camera, con il collegato alla finanziaria n. 1167, una norma che regola in modo simile, ma significativamente diverso per alcuni aspetti, la stessa identica materia, cioè lo *staff leasing* (la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato).

In sostanza, noi faremo entrare in vigore entro il 31 dicembre di quest'anno una norma ma poi, se il collegato alla finanziaria n. 1167 entrerà in vigore a ruota entro gennaio (come la maggioranza preannuncia), la norma emanata oggi verrà abrogata implicitamente e sostituita da una norma che regolerà la stessa materia in modo diverso.

Quando, proprio su questo punto, nel corso della discussione sul collegato alla finanziaria, abbiamo contestato questo modo disordinato di legiferare, il collega Castro ci ha risposto che questa va considerata come

«stratificazione virtuosa». Senatore Castro, è questa la stratificazione virtuosa? Legiferare a dicembre per sostituire la norma a gennaio?

Se c'è un unico e modestissimo vantaggio nel fatto che il Governo tenda a rendere inemendabili le proprie proposte di legge da parte del Parlamento, questo dovrebbe consistere, quantomeno, nel fatto che le leggi siano semplici, coerenti, magari sbagliate, ma scritte bene e rispettose dei principi di organicità, chiarezza e comprensibilità.

Qui, invece, se il Presidente mi consente di usare un'espressione poco aulica, noi ci ritroviamo «cornuti e mazziati», perché siamo espropriati della possibilità di emendare, ma ne siamo espropriati in funzione di leggi che sono illeggibili, incomprensibili e che con la loro caotica disorganicità gettano sostanzialmente sabbia negli ingranaggi della società civile e del tessuto produttivo. Questo è il risultato di una legislazione così disordinata e disorganica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.64.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.64, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.69, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.72.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.72, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.73.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.73, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.74.

LUSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, con questo emendamento, che abbiamo già avuto modo di illustrare diffusamente, si tenta di porre rimedio a una situazione di ingiusta disparità di trattamento tra cittadini italiani per quanto riguarda la sospensione, la restituzione, la riscossione delle imposte e il versamento dei contributi, rilevabile dal rapporto fra il regime all'uopo previsto per il terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche e quello previsto per il terremoto che ha colpito l'Abruzzo.

Lei sa, signor Presidente, essendosene occupato, che il Governo con quattro distinti provvedimenti (una prima ordinanza di aprile, un decreto-legge di giugno, uno di luglio e un provvedimento *ad hoc*) continua ripetutamente a spostare in avanti la data per la riscossione delle imposte che erano state originariamente sospese il 9 aprile. Fin qui non ci sarebbe niente di particolare, direte voi; il problema è che, come avete scritto nelle citate disposizioni, si è deciso che con queste entrate che si spostano di mese in mese si finanzia la ricostruzione in Abruzzo. Spesso e volentieri tali provvedimenti sono stati oggetto di revoca, come è accaduto il 6 giugno scorso, quando il Presidente del Consiglio ha revocato l'ordinanza di sospensione del pagamento delle entrate. Il TAR ha sospeso l'ordinanza del Presidente del Consiglio e ha quindi riproposto, in ragione di un meccanismo che evito di specificare, la situazione *ex ante*.

Signor Presidente, con l'emendamento 2.74 chiediamo che per la restituzione e la riscossione dei tributi e il pagamento dei contributi per l'Abruzzo valga lo stesso meccanismo utilizzato per Umbria e Marche, cosa che oggi non avviene. La differenza è abissale: 12 anni di sospensione per Umbria e Marche, nove mesi per l'Abruzzo; 40 per cento di pagamento richiesto per Umbria e Marche, 100 per cento per l'Abruzzo; 10 anni di tempo di restituzione e dilazione del pagamento della parte sospesa per Umbria e Marche, quattro anni per l'Abruzzo. L'emendamento in titolo propone di rimettere le Regioni interessate sulla stessa riga utilizzando il medesimo sistema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.74, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.75.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.75, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.76.

FILIPPI Marco (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, dei 9 miliardi di euro che la manovra ha visto aggiunti con il passaggio alla Camera in seconda lettura nessuna risorsa è stata destinata al finanziamento di infrastrutture, nonostante la natura delle risorse reperite sia stata chiaramente *una tantum* e fosse chiaramente da finalizzare ad investimenti.

Ebbene, nessuna risorsa è stata allo scopo destinata, ad eccetto della ricapitalizzazione della Società Ponte sullo Stretto, che rappresenta proprio quanto di più inopportuno e di più insensato si potesse fare. Di fronte all'immagine, anche plastica, di un Paese che letteralmente frana – dalle frane sistematiche e strutturali che si registrano sui cantieri della Salerno-Reggio Calabria a quelle più recenti di Giampileri a Messina – continuate scelleratamente ad insistere ostinatamente, come per la vicenda Alitalia, nel perseguire le promesse di una campagna elettorale che fu

buona per una politica degli annunci fatta di *spot* efficaci mediaticamente, ma assolutamente avulsa dal contesto reale delle cose.

Realizzare il ponte sullo Stretto, anche con una soluzione architettonica meno ardata di quella pensata per un ponte lungo oltre 3 chilometri a campata unica, su cui non poche sono le perplessità manifestate, significa allo stato reale e attuale delle cose collegare due deserti dal punto di vista infrastrutturale. Non abbiamo bisogno di opere faraoniche, né di cattedrali nel deserto.

Con questo emendamento intendiamo richiamarvi alle vostre responsabilità e opportunamente vi offriamo la possibilità, in questa fase, tanto delicata per il Paese e in particolare per il Meridione – che non vedrà certo risolti i suoi problemi con l'istituzione della Banca per il Sud – di fare davvero qualcosa di utile per l'immediato e per il futuro più prossimo. Chissà che forse, così facendo, non si possa fare bene anche per la prospettiva realizzativa di quel ponte, forse, in quel caso, davvero materializzazione reale di tante legittime aspettative e aspirazioni. Non si edifica una casa dal tetto, ma dalle fondamenta!

Questo è quello che noi sommamente vi proponiamo con questo emendamento, destinando le risorse stanziare per la ricapitalizzazione della Società Ponte sullo Stretto alla realizzazione delle opere di completamento relative ai corridoi 1 e 8, che peraltro ci hanno già visto comunemente concordi nel riconoscere la priorità in ripetuti ordini del giorno approvati dal Senato.

Occorre prima del ponte – non al posto o in sostituzione di questo: soltanto prima, come vi chiediamo con questo emendamento – la realizzazione delle opere di adeguamento stradale e ferroviario nelle Regioni Sicilia e Calabria. È esclusivamente nell'interesse generale del Paese che vi chiediamo di approvare questo emendamento e di cambiarne la valutazione nel parere. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.76, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.78.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.78, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.80, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.83.

D'AMBROSIO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO (*PD*). Signor Presidente, dal momento che la licitazione privata per determinate vendite è stata utilizzata in passato per fare favori a parenti ed amici, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento e naturalmente dichiaro il mio voto favorevole.

DELLA MONICA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, anche il senatore Passoni e io chiediamo di aggiungere la firma all'emendamento 2.83.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.83, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.84, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dai senatori D'Alia e Poli Bortone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.87, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.89.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.89, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.90, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.91.

CARLONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLONI (*PD*). Signor Presidente, questa prossime festività natalizie saranno ricordate, oltre che per le neviccate eccezionali, anche per le intemperie sociali, in particolare per quelli che definirei gli effetti collaterali di una crisi internazionale che si dice in via di superamento. Mi riferisco alle tribolazioni di chi ha perso e di chi perde il lavoro, di chi lo cerca e non lo trova. Penso al nostro Mezzogiorno e alle tante risorse che sarebbero dovute per legge e che invece, con le ultime leggi finanziarie, sono state sottratte. Penso all'Italia, che celebra l'anniversario dei 150

anni di unità ed è sempre più divisa a metà. Penso infine alla mia Regione, alla Campania, dove solo negli ultimi tre mesi sono andati perduti 20.000 posti di lavoro.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, di questi nostri lavori parlamentari e di questa legge finanziaria, invece, non si ricorderà molto, a parte i tanti «vorremmo, ma non possiamo», «sarebbe bello», «ci piacerebbe» che abbiamo sentito dal Governo.

Allora, si potrebbe forse fare qualcosa che invece abbia un chiaro segno di sensibilità sociale di fronte a tanto disagio. Con l'emendamento 2.91 noi vogliamo reintrodurre il credito d'imposta, limitatamente alle Regioni del Mezzogiorno, per le imprese che assumono a tempo indeterminato e per un valore di 333 euro al mese per i prossimi tre anni. Inoltre, vorremmo introdurre un'ulteriore agevolazione per quelle imprese che incrementano l'assunzione di lavoratrici donne fino a 416 euro mensili per i prossimi tre anni.

Signor Presidente, signor Vice Ministro, si potrebbe davvero fare e, dunque, per noi si deve fare. Sarebbe una decisione giusta; sarebbe una decisione benedetta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.91, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.93, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.94.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.94, presentato dal senatore Mercatali e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.98.

LANNUTTI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.98, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.95.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare ai colleghi che questo emendamento riguarda la cooperazione allo sviluppo. Abbiamo più volte discusso e ragionato di tale argomento, anche alla presenza del sottosegretario Mantica. Vorrei segnalare tre possibili orientamenti, anzi aggiungerli alla panoplia di «vorremmo, ma non possiamo» del vice ministro Vegas in merito ad alcuni provvedimenti.

Possiamo esprimere un orientamento «cattivista»: «La cooperazione non funziona, e quindi non solo non lasciamo questi soldi, ma il prossimo anno togliamo anche quelli»; buonista: «La cooperazione ha funzionato troppo bene e quindi dobbiamo occuparci delle *leadership*, magari di Gheddafi, invece che occuparci dei denari»; oppure un orientamento del tipo: «Il mondo è cambiato: siccome abbiamo bisogno di soldi, consideriamo i soldi che abbiamo tolto come un anticipo su quelli che chiederemo nei prossimi anni ai Paesi in via di sviluppo».

Ecco tre altre ragioni che magari il nostro Vice Ministro potrà utilizzare per spiegare come mai siamo al punto più basso degli ultimi dieci anni. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.95, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.96.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, vorrei approfittare della presenza del ministro Bondi, che non so se sia in ascolto. Signor Ministro, si tratta di un emendamento, peraltro reiterato, che tende ad alleviare i tagli al Fondo unico per lo spettacolo. Lei sa che in questo momento c'è un'agitazione in corso, uno sciopero indetto a fronte di un taglio ormai inesorabile che sta portando alla chiusura decine e decine di compagnie. Quindi, signor Ministro, vorremmo che lei mostrasse attenzione ad un emendamento così significativo, e che comporta oneri così contenuti: pochi milioni di euro per tante iniziative culturali.

Auspichiamo pertanto che lei voti tale emendamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.96, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.97.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.97, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.99.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.99, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.A.1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, con le annesse tabelle A, B, C, D, E ed F.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per l'elezione di due senatori Segretari e, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento invito tre senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti, che avverrà nell'adiacente Sala Pannini.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aderenti, Adragna, Alberti Casellati, Alicata, Allegrini, Amati, Amato, Amoruso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Augello, Az-zollini

Baio, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Ba-stico, Battaglia, Belisario, Benedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Betta-mio, Bevilacqua, Bianchi, Bianco, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bonino, Bornacin, Boschetto, Bosone, Bricolo, Bruno, Bubbico, Bugnano, Burgaretta Aparo, Butti

Cabras, Caforio, Cagnin, Calabrò, Caliendo, Caligiuri, Camber, Can-toni, Carlino, Carloni, Carofiglio, Carrara, Casoli, Casson, Castelli, Castro, Ceccanti, Centaro, Ceruti, Chiaromonte, Chiti, Chiurazzi, Cicolani, Colli, Compagna, Conti, Contini, Cosentino, Costa, Cuffaro, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Ambrosio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, De Luca, De Sena, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Delogu, Di Giacomo, Di Giovan Paolo, Di Gi-rolamo, Di Nardo, Di Stefano, Digilio, Divina, Donaggio, D'Ubaldo

Esposito

Fasano, Fazzone, Ferrante, Ferrara, Filippi Alberto, Filippi Marco, Fi-nocchiaro, Fioroni, Firrarello, Fistarol, Fleres, Fluttero, Follini, Fontana, Fosson, Franco Paolo, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Gallone, Gamba, Garavaglia Mariapia, Garavaglia Massimo, Garraffa, Gasbarri, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giai, Giambrone, Giarretta, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gra-mazio, Granaiola, Grillo

Ichino, Incostante, Izzo

Lannutti, Latorre, Latronico, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Leoni, Li Gotti, Licastro Scardino, Longo, Lumia, Lusi

Magistrelli, Malan, Mantica, Maraventano, Marcenaro, Marcucci, Marina-ro, Marini, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Mascitelli, Mas-sidda, Matteoli, Mauro, Mazzaracchio, Mazzatorta, Mazzuconi, Menardi, Mercatali, Messina, Micheloni, Milana, Mongiello, Monti, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Mura, Musi, Musso

Nania, Negri, Nerozzi, Nespoli, Nessa

Orsi

Palma, Palmizio, Papania, Paravia, Pardi, Passoni, Pastore, Pedica, Pegorer, Pera, Pertoldi, Peterlini, Piccioni, Piccone, Pichetto Fratin, Pigne-doli, Pinzger, Pisanu, Piscitelli, Pistorio, Pittoni, Poli Bortone, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Randazzo, Ranucci, Rizzi, Rizzotti, Roilo, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sacomanno, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna, Santini, Saro, Sarro, Sbarbati, Scanu, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Anna, Serafini Giancarlo, Serra, Sibia, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speciali, Stancanelli, Stiffoni, Stradiotto

Tancredi, Tedesco, Thaler Ausserhofer, Tofani, Tomaselli, Tomasini, Tonini, Torri, Totaro, Treu
Vaccari, Valditara, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Viéspoli, Vimercati, Vita, Vitali, Vizzini
Zanda, Zanetta, Zanoletti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B (ore 17,27)

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno svolte congiuntamente.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, siamo stati chiamati ad esaminare e ad approvare un provvedimento che si annunciava come epocale (così era stato definito), come la cosiddetta finanziaria *light*. In realtà, ci siamo trovati di fronte al voto di una legge finanziaria che, per la verità, ha scontato il limite di un dibattito parlamentare d'Aula, sia alla Camera che al Senato, molto contingentato e anche sacrificato, alla Camera, dal voto di fiducia.

La scelta di mettere la fiducia alla Camera e, di riflesso, di condizionare il voto al Senato non trova giustificazione nel tanto sbandierato ostruzionismo delle opposizioni, visto che di ostruzionismo le opposizioni non ne hanno fatto e che queste hanno concentrato le loro proposte politiche solo ed esclusivamente su pochi emendamenti, compatibili e coerenti con le esigenze della finanza pubblica. Quindi, neanche quest'arma spuntata dell'ostruzionismo vi è giovata ad ammannire a questo Parlamento e a questo Paese una finanziaria che, per renderle onore, bisognerebbe chiamare inutile.

Gran parte degli emendamenti che il nostro Gruppo parlamentare ha presentato, in prima lettura al Senato e in Commissione alla Camera, sono stati ritirati, infatti, per tenerne in piedi solo poche decine, i più significativi, che vertevano su questioni fondamentali, secondo noi, per il bene del Paese, a partire da una nuova politica fiscale per la famiglia. Di questi emendamenti non avevamo la presunzione di ottenere l'approvazione, ancorché auspicabile, ma, considerata la loro ragionevolezza nel merito e l'urgenza del loro contenuto per garantire coesione sociale e ripresa economica, ci saremmo augurati che su di essi venisse avviato un confronto serio e articolato. Questo confronto non c'è stato e ciò, dal nostro punto di vista, rappresenta motivo di particolare rammarico, unitamente alla circostanza che non è stato possibile esaminare a fondo il provvedimento in seconda lettura alla Camera in ragione del voto di fiducia.

Perché questo modo di approvare la finanziaria? Forse perché è l'ultima che approviamo secondo la vecchia legislazione? Forse è perché nel prossimo anno ci troveremo di fronte all'esame di documenti economici e finanziari più snelli e con caratteristiche diverse che si è data poca attenzione al contenuto di quest'ultimo provvedimento? No, noi riteniamo che questo sia frutto dei contrasti che esistono, che sono evidenti e che sono emersi, anche con la presentazione di emendamenti in prima lettura al Senato e poi alla Camera, all'interno della maggioranza.

Ci troviamo di fronte ad una maggioranza divisa in un dibattito un po' stucchevole, superficiale e artificioso fra i presunti tutori dei conti pubblici e della tenuta dei conti pubblici, da un lato, e i difensori dello sviluppo e della crescita, dall'altro.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,31)

(Segue D'ALIA). Il dato reale è che non si riesce a capire quale sia e quale possano essere la vera politica economica di questo Governo e l'utilità di strutture anche interne alla Presidenza del Consiglio che si occupano di presunte politiche per la famiglia, inesistenti e inconcludenti.

La verità è che noi ci troviamo di fronte ad un Governo che al suo interno ha profonde divisioni sul piano della politica economica e che ha scelto la strada del tirare a campare e di non incidere sull'andamento strutturale dei conti pubblici per evitare di rendersi impopolari, cosa che, comunque, fa parte della responsabilità di chi ha la guida del Paese.

Rispetto a questo, riteniamo che il dialogo e il confronto sulle riforme siano estremamente importanti e non debbano riguardare solo ed esclusivamente il tema della giustizia o le riforme istituzionali; il dialogo e il confronto devono riguardare, in particolare, quelle riforme di natura economico-sociale che sono il presupposto per far uscire il nostro Paese dalla crisi con quel sussulto di competitività fino ad oggi mancato.

Allora, in questo contesto, seguendo anche le indicazioni che il Capo dello Stato ha voluto trasmetterci nel messaggio di ieri, noi distinguiamo il tempo del dialogo e del confronto e riteniamo che esso debba essere commisurato anche alla bontà del merito delle questioni.

Dunque, sulla manovra finanziaria in esame non possiamo che esprimere un voto contrario (con l'esclusione dell'astensione dei colleghi altoatesini per le questioni relative alle intese riguardanti il loro statuto speciale), non solo per gli aspetti legati al metodo e all'inutilità della proposta di governo; il nostro voto contrario deriva anche e soprattutto dal fatto che riteniamo questo provvedimento assolutamente inadeguato rispetto ai bisogni del Paese.

Fino ad oggi – è trascorso un anno e mezzo – il Governo ha disatteso tutte le promesse fatte agli elettori ed ha eluso e deluso profondamente

tutte le aspettative degli italiani che confidavano in questa maggioranza, ritenuta molto ampia e di stampo liberale. Come era scritto nel programma di Governo, la maggioranza doveva avviare riforme strutturali di cui ha sempre dichiarato l'urgenza, a cominciare da quelle delle pensioni e del *welfare* in generale, per siglare un nuovo patto generazionale, della pubblica amministrazione (è di oggi la notizia di un decreto delegato sulla *class action* che certifica l'inutilità dell'azione collettiva a tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione) e dei servizi pubblici locali, fino ad una rivisitazione in termini di qualità della spesa e quindi anche del rientro dal debito pubblico.

Questa finanziaria, in sostanza, palesa come il Governo non abbia una strategia economica per il Paese. Essa si annunciava *light*, mentre incide e pesa per 9 miliardi di euro sui cittadini italiani. Peraltro, risulta pericolosa perché si finanzia per il 90 per cento attraverso le risorse provenienti dal TFR e dal gettito dello scudo fiscale, ovvero utilizza debito ed entrate *una tantum* per finanziare spese correnti.

Come abbiamo già evidenziato e come ribadiamo, si tratta di una finanziaria ingannevole perché non eroga nuove risorse, ma va a coprire spese non più coperte in conseguenza degli sciagurati tagli lineari inferti con il decreto-legge n. 112 del 2008, come da noi denunciato da tempo.

È singolare, onorevoli colleghi, che voi smerciate per successi il rinnovo, ad esempio, del *turnover* nel comparto sicurezza, che non è altro che un modo per coprire spese tagliate con le precedenti manovre economico-finanziarie. Siete diventati una sorta di piccoli Robin Hood di voi stessi, perché con i tagli lineari avete soppresso una serie di spese correnti, che poi coprite con la finanziaria successiva perché altrimenti i buchi di bilancio renderebbero comunque paralizzante ogni attività del Governo con riferimento al bilancio dello Stato.

Questa finanziaria è inefficace e insufficiente in quanto, tra l'altro, trascura tre questioni fondamentali per il sistema Italia: le famiglie, le imprese e il Mezzogiorno. Come abbiamo già sottolineato, per le famiglie non vi è nulla. Per quanto riguarda le imprese, la questione dell'IRAP è finita com'era cominciata, cioè con una barzelletta. Per quanto concerne il Mezzogiorno, alla Camera dei deputati avete inserito d'imperio norme sulla Banca del Sud, che considerate la panacea di tutti i mali, ma che – per la verità – non avrà alcun effetto concreto per il Sud d'Italia, se non quello di fare l'ennesimo annuncio in danno della sottrazione permanente di risorse in favore del Mezzogiorno che voi state facendo da un anno e mezzo, a cominciare dai cosiddetti fondi FAS.

Dove sono le misure annunciate dal Governo a sostegno di famiglie, pensionati e imprese? Dove è finito il piano per il Mezzogiorno, di cui resta solo un'ipotetica Banca del Sud e l'uso dei FAS per ripianare il debito sanitario? Dove è il piano per l'occupazione e la riforma degli ammortizzatori sociali? Dove sono le risorse per garantire effettiva sicurezza ai cittadini, che servirebbero molto più delle campagne di intolleranza di cui siete diventati campioni?

Signor Presidente, siamo davvero preoccupati per il domani del nostro Paese; siamo preoccupati di dover lasciare ai nostri figli un Paese peggiore rispetto a quello che abbiamo. Il disegno di legge finanziaria se va bene è inutile, e se va male sarà seriamente dannoso per il Paese. Per queste ragioni, la finanziaria vedrà il nostro deciso no, sperando che cambiate musica e registro, perché così non si va da nessuna parte. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut, PD e della senatrice Biondelli*).

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, anche quest'anno con la sessione di bilancio si chiude una dannosa e insostenibile commedia. Il copione, signor Vice Ministro, è sempre lo stesso: pochi articoli iniziali, accompagnati da fiumi di parole in cui vengono date lezioni magistrali di cosa sia un processo di modernizzazione di bilancio; poi, all'improvviso, spunta un maxiemendamento in cui si infila di tutto e di più, e poi, per paura del confronto, si paralizza il dibattito parlamentare con questioni di fiducia e bocciando gli emendamenti.

Questa volta il ministro Tremonti ha superato se stesso, e nemmeno Quintino Sella avrebbe saputo fare di meglio: in poco più di dieci giorni si è passati da niente a quasi 9 miliardi di risorse per misure confuse, contraddittorie, inadeguate e a tratti vergognose.

Questo copione, nella sua ripetitività, ha finalmente fatto capire una cosa agli italiani: la vera questione, il vero limite non sono i vincoli di bilancio o il reperimento delle risorse, ma la debolezza politica di una maggioranza divisa al suo interno, in modo comico o tragicomico, tra chi sa già del fallimento del ministro Tremonti ma non può dirlo, e chi lo sa e lo dice, lo traduce in emendamenti, in disagi, in prese di distanza. Il problema è tutto qui.

Nonostante i nostri sforzi e le nostre proposte emendative, non riusciamo a trovare una sola ragione perché questa finanziaria possa essere approvata. Da parte del Governo non si può continuare ad utilizzare solo gli strumenti degli indicatori di analisi economica; non si può far vivere gli italiani di percentuali sul PIL, di quadri tendenziali, di saldi netti da finanziare, perdendo di vista la concretezza dei problemi e il bisogno di un rapporto diretto e reale con la vita quotidiana.

Non riusciamo a trovare una sola ragione, al di là dell'obbligo costituzionale della terza lettura, perché il Senato sia stato tenuto in ostaggio e messo nelle condizioni, durante l'intera sessione di bilancio, di rinunciare alle sue prerogative di indirizzo e di controllo.

Se dobbiamo dirci la verità fino in fondo: se si è trattato di un esercizio muscolare, di forza, tutto interno alla maggioranza, e tra Governo e maggioranza; se non c'era nulla da cambiare in questa finanziaria, allora, a voler essere benevoli, oggi il Senato è stato chiamato semplicemente a

farsi gli auguri. E anche noi dell'Italia dei Valori, una volta tanto, vogliamo adeguarci.

Trasmettiamo gli auguri al Governo Berlusconi da parte delle famiglie italiane, che nulla o poco più di nulla hanno trovato in questa finanziaria. Auguri da parte di 2.600.000 famiglie che, secondo la cinica freddezza delle statistiche, si trovano in questo momento in condizioni di povertà relativa, perché il Governo affronta la crisi con una rete di protezione contro la povertà tra le più fragili nell'ambito dei Paesi d'Europa.

Auguri da tutte le famiglie, perché c'è un dato più ampio e per questo meno visibile, che nasconde un livello di disuguaglianza sociale che descrive quanto sia difficile la condizione delle famiglie numerose, delle coppie con due o più figli, delle famiglie monogenitoriali, di quanto sia sempre più in salita in Italia creare una famiglia, diventare genitori, essere un giovane capofamiglia, in un Paese che negli ultimi anni ha scaricato sulle nuove generazioni i propri problemi economici e sociali. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Tanti auguri al Governo Berlusconi da parte dei lavoratori che hanno perso o stanno perdendo i posti di lavoro e in questa finanziaria non hanno trovato nulla, o poco più di nulla, in termini di misure di sostegno economico e di politica industriale. Non è bastato l'allarme sociale dei lavoratori del gruppo Merloni (un gruppo di 3.000 dipendenti), una delle più gravi crisi industriali del Paese; non è bastato il previsto stop produttivo a Termini Imerese, la mobilitazione a Pomigliano d'Arco, con gli operai saliti sul tetto, e poi i dipendenti della Fincantieri di Sestri Ponente a Genova, di Muggiano a La Spezia e di Ancona, che da giorni dormono in cantiere. Non è bastata la grave situazione provocata dal blocco della produzione chimica degli impianti italiani a Porto Torres e a Marghera o i lavoratori in lotta da oltre un mese contro la chiusura dello stabilimento Yamaha di Lesmo (Monza).

Tanti auguri da oltre un milione e mezzo di lavoratori atipici, ai quali è stato detto che in fondo sono fortunati perché i nostri sono i migliori ammortizzatori sociali e che allo stato delle cose con questa finanziaria possono contare nel migliore dei casi, se posseggono il terno al lotto dei requisiti richiesti, su una misura *una tantum* di 700 euro: una misura che ha visto fino a questo momento 15.000 domande all'INPS, di cui solo 1.500 accolte.

Tanti auguri al Governo Berlusconi dal popolo delle partite IVA, dalle piccole e medie imprese, da un debole terziario falciato che da questa finanziaria, oltre ai miseri 200 milioni di euro per il credito d'imposta per l'innovazione, hanno visto nulla o poco più di nulla. Attenuare le tasse delle imprese sul lavoro, ridurre la burocrazia, sviluppare le infrastrutture materiali e immateriali non sono gentili concessioni, ma il meno che si possa pretendere da un sistema Paese degno di questo nome.

Tanti auguri dai sindaci d'Italia, che pochi giorni fa hanno rotto il tavolo delle trattative con il Governo perché ancora una volta le promesse fatte sono state completamente disattese. Con le misure previste da questa finanziaria, dal mancato alleggerimento del Patto di stabilità all'ICI che

viene restituita e neanche tutta, facendola passare come una misura eccezionale e non come quanto dovuto, i sindaci sanno che dovranno operare in condizioni ancora più difficili.

Tanti auguri dalle donne e dagli uomini del Sud, che si sono illusi dell'annuncio fatto oltre tre mesi fa di un piano Berlusconi per varare una politica per il Mezzogiorno più complessiva e organica, per dare risorse nuove, attivare provvedimenti urgenti, sbloccare le risorse dei fondi FAS, e invece alla fine hanno visto trasformare queste loro attese in una nuova banca per gli affari dei banchieri e una ricapitalizzazione della società Stretto di Messina spa tutta con denaro pubblico.

Tanti auguri al Governo Berlusconi dai terremotati della Provincia dell'Aquila che ripagheranno tra breve le tasse per intero e, diversamente da chi le ha ripagate dopo dieci anni e solo al 40 per cento, si pagheranno così da soli la ricostruzione, anche perché gli appalti delle casette provvisorie sono costati, collega Lusi, 2.700 euro al metro quadro (rispetto alle previsioni di partenza di 1.200 euro) e qualcuno alla fine deve pur pagare.

Tanti auguri al Governo Berlusconi dagli evasori, gli elusori, i falsificatori di bilancio, gli imbrogliatori, i delinquenti che con lo scudo fiscale hanno fatto bingo, pagando solo il 5 per cento di quanto dovuto, sulla pelle e le tasche dei cittadini onesti che assolvono al loro dovere civico sino all'ultimo centesimo del loro sudato lavoro! (*Applausi dal Gruppo IdV e delle senatrici Biondelli e Pignedoli*).

Tanti auguri infine al quarto Governo Berlusconi, perché dopo il quarto non vi sarà il quinto, in quanto gli italiani hanno già dato tanto in termini di fiducia accordata e ricevuto tanto in termini di inganni.

Per queste ragioni, signor Presidente, il nostro voto è contrario. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, colleghi, sono perfettamente consapevole che quello di oggi è un passaggio puramente rituale, perché in tempi – forse ormai residuali – di bicameralismo perfetto immaginare modifiche a questa legge finanziaria, per restituirla alla Camera nel periodo festivo, sarebbe davvero folle. Ma ciò non toglie che il contenuto di questa legge ci delude, per quello che essa concretamente dispone.

Pertanto, in perfetta coerenza con quanto hanno determinato i miei colleghi nell'altro ramo del Parlamento, non voteremo questo disegno di legge finanziaria. In quella assise, addirittura, questo provvedimento è stato assistito dal voto di fiducia richiesto dal Governo; malgrado questo ulteriore elemento politicamente rilevante, la nostra posizione di disagio rispetto a questa legge era talmente convinta che neanche il voto di fiducia ha modificato la nostra determinazione a non partecipare alla votazione.

È infatti mancata completamente la possibilità da parte del Movimento per le Autonomie di contribuire all'elaborazione di questa legge, sia nella fase di predisposizione del testo (prima nell'ambito del Ministero dell'economia e poi nella sede collegiale del Consiglio dei ministri), sia durante il percorso parlamentare. È una legge blindata, alla quale la nostra partecipazione è stata denegata.

Sottolineo innanzitutto, quindi, questo aspetto relativo alle relazioni politiche e alla totale indisponibilità dimostrata verso un partito che fa parte della maggioranza e che tuttavia viene costantemente espunto da essa. Un giorno, dovranno essere perfettamente ricostruite le ragioni che hanno determinato la scelta unilaterale del Governo e della coalizione di non consentire al Movimento per le Autonomie di dare il proprio contributo nell'elaborazione delle posizioni politiche dell'Esecutivo, in modo particolare per la parte per la quale eravamo stati chiamati in causa nello scorso passaggio elettorale, cioè quello di rappresentare gli interessi, le ragioni del Mezzogiorno del Paese, cosa che noi facciamo comunque, seppure con questo disagio.

Nonostante questo elemento, cioè anche senza la nostra presenza attiva nella definizione del provvedimento, a noi sarebbe bastato che il ministro dell'economia, onorevole Tremonti, fosse stato parzialmente conseguente con le affermazioni che ha fatto a Capri durante un convegno dei giovani imprenditori, quando, nell'ambizione intellettuale – se così possiamo dire – che manifesta sempre più frequentemente, egli ha riscritto la storia d'Italia, riconoscendo le condizioni di torto e il danno oggettivo sofferti dal Mezzogiorno in questo lungo processo di unificazione nazionale, che non si è certamente compiuto.

Tuttavia, dobbiamo sempre distinguere tra il Ministro dell'economia che svolge funzioni convegnistiche e congressuali e quello che, facendo fronte alla durezza dei conti e delle responsabilità di via XX Settembre, compie le scelte che attengono alla politica economica del Paese. In queste scelte, al di là di qualche annuncio rituale, il Mezzogiorno è totalmente assente.

Abbiamo da dolerci anche del fatto che nella sede collegiale del Consiglio dei ministri, malgrado le autorevoli presenze di rappresentanti dell'Esecutivo che provengono dalle aree meridionali del Paese, non ci sono contributi significativi che possano modificare il tratto sostanziale di queste manovre finanziarie che ormai da due anni stanno segnando le politiche del Governo.

Abbiamo quindi ascoltato di un piano straordinario per il Mezzogiorno, annunci straordinari sul far dell'estate che invece, nella dura attività parlamentare autunnale ed invernale, vengono abbandonati, tranne qualche norma manifesto, come ritengo sia quella per l'istituzione della famosa Banca del Sud, che mi sembra una sorta di specchietto per le allodole. Sa, signor vice ministro Vegas, a cosa somiglia la Banca per il Sud? A quegli specchietti che i *Conquistadores* offrivano ai poveri indigeni in cambio del loro tesoro. Il loro tesoro in quel caso era l'oro; il nostro è il consenso. Ci viene offerto uno specchietto per le allodole, anche

se nessuno sa bene di cosa si tratti, ma sostanzialmente di questo dovremo accontentarci. Cos'è infatti la Banca del Sud? È forse uno strumento serio per garantire sul territorio alle famiglie un costo del denaro più basso e alle imprese maggiore sensibilità nelle aree in cui il disagio economico è più forte? È uno strumento quindi per abbassare concretamente il costo del denaro e per garantire un accesso al credito più serio, o forse si tratta soltanto di un'operazione finanziaria che si inserisce nella partita che si gioca tra il Ministero dell'economia e le grandi banche nazionali? Dovete spiegarcelo perché, se guardiamo agli atti realizzati fino ad oggi, per ora siamo soltanto a livello di annunci.

Mancando dunque ogni altro preciso segnale in termini di scelte di Governo a favore del Mezzogiorno ed essendo mancata la possibilità di introdurre, anche per ragioni puramente estetiche, una qualsiasi nostra proposta nell'ambito di questa manovra, riteniamo che ciò sia più che sufficiente per farci percepire come totalmente estranea questa legge finanziaria.

È per queste ragioni che sinteticamente (senza voler tediare ancora l'Aula, visto che tutti abbiamo urgenze di tipo logistico), in piena coerenza con quanto già determinato dai miei colleghi della Camera, annuncio che i senatori del Gruppo Misto-Movimento per le Autonomie non parteciperanno a questa votazione, perché si ritengono totalmente estranei a questo provvedimento, così importante e così insoddisfacente. (*Applausi dei senatori Burgaretta Aparo e Legnini*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signor Presidente, con questa legge finanziaria si conclude un anno molto difficile per il nostro Paese e per la nostra economia.

Non perderò troppo tempo nel fare l'esame delle cose positive contenute in questo provvedimento, che non sono poche, ma di cui il relatore, il collega Saia, ha già fatto un'ampia disamina. Vorrei ricordarne solo alcune, a memoria: pensiamo, ad esempio, ai confidi, al rifinanziamento importante dei contratti di produttività, agli incentivi per l'assunzione di ultracinquantenni e di lavoratori in cassa integrazione, al Patto per la salute; alla proroga per tutto il 2010 della cassa integrazione, un intervento assolutamente fondamentale, che da tanti era messo in dubbio.

Vorrei ricordare anche la chiusura delle famigerate comunità montane, un intervento per noi molto importante, di cui si è parlato e scritto tanto, per cui mi sono stupito che nessuno dei colleghi dell'opposizione abbia detto una parola su una misura che tutto il Paese aspettava da un secolo. (*Applausi del ministro Calderoli*). Grazie però al ministro Calderoli e al Gruppo della Lega Nord, l'anno venturo le comunità montane chiuderanno tutte. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

Venendo poi al quadro generale, dipinto dai colleghi dell'opposizione con tinte molto fosche, vorrei dare invece qualche motivo di fiducia ai cittadini, e non solo perché è Natale. Vorrei accennare qui ad alcuni e, in particolare, ad uno sul lato dei consumi e ad un altro sul lato dei conti pubblici.

Per quanto riguarda i consumi, bisogna andare a vedere come stanno andando le cose nel nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei. Gli ultimi dati ci danno un recupero dei consumi per l'Italia (più 0,4 per cento): si potrà dire magari che è poco, ma intanto è più di quello che si registra in Francia (più 0,3 per cento), senza tener conto del fatto che tutti gli altri Paesi europei sono con il segno meno, ad esempio la stessa Germania (che registra un meno 0,9 per cento), la Spagna, l'Inghilterra e così via.

C'è da riflettere su questo, nonché sul fatto che, per la prima volta nella storia del nostro Paese, i Paesi dell'acronimo PIGS (che letto come sostantivo significa maiali, per chi non lo ricorda), cioè i famigerati Stati del Sud Europa (Portogallo, Italia, Grecia e Spagna), accusati dai «fenomeni» anglosassoni di essere la rovina dei conti pubblici dell'Europa, vedono adesso cambiare la «I», che non indica più l'Italia, ma l'Irlanda, la quale, per evitare il declassamento del debito pubblico, ha dovuto tagliare, in una sola volta, di 4 miliardi di euro la spesa pubblica. La cifra di 4 miliardi di euro, fatte le debite proporzioni, avrebbe significato per noi dover tagliare di 40 miliardi la spesa pubblica. Non so se rendo l'idea, ma tale cifra è pari a quella di cinque manovre finanziarie. In Irlanda, senza dire una parola, hanno dovuto tagliare del 5 per cento gli stipendi dei dipendenti pubblici. La stessa Grecia deve prendere queste misure molto pesanti nei confronti dei dipendenti pubblici, con forti tagli degli stipendi e nelle assunzioni, con privatizzazioni e tagli alle pensioni.

Quindi, noi non dobbiamo essere così preoccupati perché, fortunatamente, i conti pubblici tengono, al di là di una nota che ci preoccupa non poco. L'agenzia di *rating Moody's*, infatti, nell'ultimo rapporto sul nostro Paese, ha affermato che la situazione è positiva, fatta eccezione per un rischio istituzionale e giudiziario. Qui, però, si tratta davvero di masochismo e di volersi fare del male da soli. Non è però possibile dire che va tutto bene.

Altri dati positivi li ricaviamo anche dall'approccio generale, e io devo, a questo punto, apprezzare sinceramente l'approccio dell'opposizione che nei suoi emendamenti ha trovato sempre delle forme di copertura corrette, perlomeno questa volta, con tagli coerenti della spesa. Questo è un enorme passo avanti, perché sta emergendo la consapevolezza che non si può più spendere in deficit ma bisogna trovare un modo per razionalizzare la spesa pubblica.

Accingendomi a concludere, ribadisco che qui emergono le due sfide che il nostro Paese deve necessariamente vincere, se vuole rimanere a galla. La prima sfida è il recupero di quote di mercato. Nel momento in cui abbiamo un calo della domanda mondiale così importante, noi possiamo procedere bene solo se recuperiamo quote di mercato. Cosa dobbiamo fare, quindi? Dobbiamo, per esempio, accelerare l'*iter* di approva-

zione di quell'ottimo provvedimento sul *made in Italy* e sulla tutela del marchio che la Camera ha già approvato, e che adesso arriverà in Senato. Noi cercheremo, qui al Senato, di portarlo presto a compimento.

Questo, però, non basta, perché tale provvedimento serve a tutelare i consumi e il mercato interno; invece, bisogna anche guardare aggressivamente al mercato esterno. Pensiamo ai dati, spesso citati dal ministro Zaia, relativi alle quote di mercato che noi perdiamo nel mondo, specialmente nel settore agroalimentare, a causa della vendita di merci spacciate per italiane ma che non sono nostrane. Il collega Alberto Filippi, ad esempio, ha presentato una proposta molto intelligente per attivare questa forma di tutela, anche aggressiva, verso l'esterno. Se noi andiamo in un ristorante italiano a New York, dobbiamo pretendere che la pasta, il vino o la grappa siano di produzione nostrana. Questo ci sembra il minimo.

La seconda sfida, la più importante, è quella delle riforme. Ne stanno parlando tutti, ma non solo perché a Natale siamo tutti più buoni. La consapevolezza che le riforme sono ineludibili ormai dovrebbe avere colto chiunque. Ripeto per l'ennesima volta il solito dato: nel momento in cui vi è un buco tra entrate e uscite pari a 80 miliardi di euro (perché escono 800 miliardi e ne entrano solo 720), o qualcuno in quest'Aula, privo di qualsiasi buon senso, pensa che sia possibile approvare ben 20 scudi fiscali per tappare il buco, oppure dobbiamo procedere a riforme che facciano in modo che gli 800 miliardi di uscite diminuiscano e diventino sostenibili e che i 720 miliardi aumentino, perché si combatte veramente l'evasione fiscale dove questa c'è e non solo dove è più facile spremere il limone.

Questa è la sfida che la Lega Nord, ma non solo, sta portando avanti da anni. Noi pensiamo, infatti, che non sia solo la Lega Nord a non volere che la Padania finisca come la Grecia, ma che chiunque, in quest'Aula, non voglia che l'Italia tutta debba trovarsi nelle condizioni della Grecia. Di conseguenza, noi riteniamo che sia il momento giusto affinché le riforme, che da anni la Lega Nord sta portando avanti, diventino finalmente operative al 100 per cento. Quindi, noi speriamo che l'anno venturo porti a compimento questa enorme rivisitazione dello Stato in forma federale, affinché davvero noi possiamo avere uno Stato snello ed efficiente. È quello che possiamo permetterci: uno Stato al servizio dei cittadini e non cittadini al servizio dello Stato. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni.*)

LEGNINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge finanziaria, l'ultima dopo 31 anni, segna la conclusione di un ciclo economico e forse è destinata ad accelerare il mutamento degli scenari politici.

La ripresa dell'economia mondiale è iniziata ma, per risalire la china e tornare ai livelli di prodotto, reddito e occupazione pre-crisi, occorre-

ranno diversi anni (per l'Italia almeno quattro, secondo le più ottimistiche previsioni del Governo).

Il contributo alla ripresa della nostra economia derivante dal complesso delle politiche attuate dal vostro Governo sarà, se le previsioni fragili saranno rispettate, solo dello 0,44 per cento: non lo diciamo noi, ma il vostro Documento di programmazione economico-finanziaria. Abbiamo ascoltato nell'anno e mezzo della crisi molti argomenti a sostegno della politica rinunciataria del Governo; tra i tanti con i quali il Ministro dell'economia ha supportato le scelte (o le non scelte) che mano a mano venivano attuate sotto il segno della cosiddetta prudenza, due sono stati i più ricorrenti: anzitutto, era necessario mettere i conti in sicurezza, e a ciò era servita la manovra triennale del luglio 2008, prima dell'esplosione della fase acuta della crisi; in secondo luogo, era necessario, per conseguire tale finalità, arginare il cosiddetto assalto alla diligenza in sede parlamentare.

Mi chiedo e vi chiedo, signori della maggioranza: si può ragionevolmente ritenere che questi, pur minimali, obiettivi si siano realizzati? Non potete sostenerlo, perché non è vero. E non potete sostenerlo perché noi registriamo il più grave peggioramento dei conti pubblici degli ultimi 18 anni almeno: certo, per effetto della crisi, ma anche in conseguenza della politica del Governo. Non siamo noi ma le vostre previsioni e i dati ufficiali che ci dicono che il rapporto tra il debito pubblico e il PIL è salito dal 103,5 per cento del 2007 al 117,3 previsto nel 2010: 14 punti in 2 anni, un balzo senza precedenti. Sempre la dura realtà ci dice che l'avanzo primario, il vero indice di virtuosità della politica di bilancio, precipita dal 2,4 per cento del PIL allo 0,4: un livello che non si registrava dal 1991. La spesa corrente primaria è salita in un anno del 3 per cento sul PIL, e non certo per effetto di manovre in deficit, che non sono state attuate (neanche per gli ammortizzatori sociali che sono stati attinti, com'è noto, da altri capitoli di bilancio), ma prevalentemente in virtù di scelte del Governo. Qual è la concausa di questo peggioramento dei conti? Proprio quell'assalto alla diligenza che si voleva a tutti i costi evitare, non tanto in Parlamento, dove si è rifiutato qualunque confronto, ma all'interno stesso del Governo.

In questi 20 mesi, i provvedimenti finanziari approvati, dal decreto ICI a questa finanziaria, sono stati nove. Sapete quanti sono i commi che compongono questi nove provvedimenti? Sono 2.520. Vi fornisco, se volete, le tabelle precise, redatte dai nostri preziosi collaboratori. Sapete quanti sono stati i commi delle leggi finanziarie del Governo Prodi? Lo stesso numero delle norme da voi approvate: 2.557. Dunque, non è vero ciò che andate ripetendo da 18 mesi: mai più i film dell'orrore, roba da non proiettare più, dichiarava lo scorso anno il ministro Tremonti a proposito delle vecchie finanziarie (anche delle sue). Sennonché, il film è stato ugualmente proiettato, eccome, in nove puntate, ma la trama, gli attori, la scenografia sono stati scelti non sotto gli occhi degli italiani, qui in Parlamento, nel fuoco del confronto democratico, ma nelle stanze dei Ministeri, di pochi Ministeri. Siccome poi la rappresentazione non poteva

reggere, tutto si chiudeva con il voto di fiducia: 27 volte, a fronte delle 26 del Governo Prodi nello stesso periodo, con la non banale differenza che noi avevamo un senatore in più, e non sempre; voi 50 senatori e 100 deputati in più.

Dentro questo scadimento del rapporto Governo-Parlamento, qui al Senato, signor Presidente, di quei nove provvedimenti (sei decreti, due finanziarie e un collegato), ben cinque sono usciti senza modifiche, due con limitatissime variazioni.

Con questa finanziaria si è prodotto il massimo della forzatura regolamentare; entra dal Governo con 30 commi, esce con 68 da quest'Aula del Parlamento; alla Camera si votano in Commissione 200 emendamenti in 10 minuti; tutto si conclude con un maxiemendamento non del Governo, sul quale porre la questione di fiducia, come pure prevede la Costituzione, ma del relatore: una innovazione fantasiosa, con la quale la finanziaria è stata riscritta *ex novo*, balzando quindi a 266 commi, e senza discussione alcuna. E al Senato, naturalmente, come abbiamo visto, una nuova blindatura.

Questi sono i risultati di 20 mesi di manovre adottate senza una strategia e sotto il segno della prudenza. Ma che politica economica è quella messa in atto dal Governo? A quale modello e principi si ispira?

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,09)

(Segue LEGNINI). In Europa, oltre al sostegno alle fasce deboli della popolazione, sono state mobilitate ingenti risorse per gli investimenti pubblici e per i settori strategici dell'economia.

Da noi, si è oscillato tra una nuova teorizzazione interventista dello Stato al quasi niente. E invece avevamo bisogno di una manovra robusta da coprire con veri e selettivi risparmi di spesa improduttiva ed in parte anche in deficit, con contestuali misure di rientro da programmare a partire dal 2011. C'era bisogno di sostenere redditi e consumi, agendo con la leva fiscale e riformando il sistema degli ammortizzatori sociali; di sostenere l'occupazione (oltre 500.000 posti di lavoro sono stati persi questo anno) con il credito di imposta automatico, gli investimenti in ricerca e innovazione e riducendo selettivamente l'IRAP, allentando il Patto di stabilità interno. Si trattava di sostenere gli investimenti pubblici e privati orientandoli verso l'economia verde di cui abbiamo urgente bisogno, la sicurezza degli edifici, del territorio, delle persone.

E invece siamo passati dalla *social card* e dal *bonus* famiglie (che i cittadini italiani stanno dimenticando molto in fretta) ad una manovra, quella che oggi voterete, fatta di molte cose inutili e di altre misure obbligatorie, e coperta in gran parte dalle entrate dello scudo fiscale (proventi di attività illecite) e dallo sconsiderato utilizzo del TFR dei lavora-

tori (fu un errore che commise anche il Governo Prodi ma almeno in quel caso furono finanziati solo investimenti; oggi utilizzate il denaro dei lavoratori per finanziare la spesa corrente). Una politica caratterizzata da una costante, quella dello sperpero delle sole risorse stanziare nel 2007 per il Mezzogiorno e le altre aree in difficoltà, il FAS nazionale, 27 miliardi in 7 anni che dovevano sostenere la crescita del nostro Paese e che invece stanno percorrendo mille rivoli.

Ma voi, signori del Governo e della maggioranza, state perdendo la sfida sul vostro terreno di gioco. Volevate meno pressione fiscale e abbiamo più pressione fiscale (arrivando al livello record del 43,4 per cento). Volevate meno spesa corrente e più investimenti e abbiamo l'esatto contrario (ieri il senatore Giaretta ed oggi il senatore Marco Filippi hanno fornito dati inequivoci sul crollo degli investimenti pubblici); volevate più risorse e mezzi per la sicurezza e invece i nostri carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco stentano ad ottenere le risorse per i mezzi, il carburante e gli straordinari. Una crisi identitaria, come è stata definita dalla presidente Finocchiaro, in occasione della prima lettura di questa legge, che ha prodotto le prime vistose crepe nella maggioranza, qui in quest'Aula dove importanti emendamenti alla prima lettura non passarono solo per la disposizione regolamentare sul computo dei voti di astensione.

C'è un'Italia che soffre, che non ha i mezzi per sopravvivere, ci sono i giovani ai quali lasciamo più debito e meno futuro. A loro questa finanziaria non parla. Ma c'è anche un'Italia che reagisce, che studia, che lavora per la propria famiglia e per la collettività, che fa impresa innovativa e competitiva. Quell'Italia migliore che non si riconosce più nelle vostre politiche e nelle vostre decisioni. Quell'Italia alla quale abbiamo provato a rivolgerci nel formulare le molte proposte che vi abbiamo sottoposto, per le quali ci siamo battuti e che avete sistematicamente respinto, anche qui oggi in quest'Aula.

Infine, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo vicini a Natale. Consentitemi di chiudere con un richiamo al terremoto abruzzese. Siamo passati da un efficace intervento nella fase di emergenza, che abbiamo apprezzato, per il quale dobbiamo ringraziare Protezione civile, volontari e popolazione locale, ad un massiccio uso mediatico di quella tragedia per celebrare supposti record mondiali dell'azione di governo.

Signor vice ministro Vegas, per favore, non dite più che non è mai stato fatto di meglio in casi come questo, perché non è così. Ad oggi, dopo quasi nove mesi, 16.000 cittadini sono ancora negli alberghi, e lì passeranno il Natale. La ricostruzione vera non è iniziata e con questo provvedimento state predisponendo la più odiosa tra le misure, quella di imporre la ripresa del pagamento delle imposte e contributi a partire da gennaio, una misura insostenibile per chi è ancora senza casa, senza lavoro e senza azienda, tanto che il Governo si sta affannando, in queste ore, a ricercare una soluzione con il decreto milleproroghe. Può darsi che una misura parziale sarà individuata, ma per favore non utilizzate più il terremoto per esaltare i successi del Governo. Non fate più promesse

che non potete mantenere: né ai terremotati, né ai destinatari della *social card*. Cambiate politica, il Paese ne ha un bisogno urgente.

Per queste ragioni, signor Presidente, e per quelle che abbiamo ampiamente illustrato nel corso della sessione di bilancio, voteremo convintamente contro questa manovra. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni*).

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, siamo alla fine del cammino dell'ultima delle leggi finanziarie che in questi anni hanno affrontato la prova del Parlamento. Dopo 14 anni, saluto volentieri tale legge, non negando la funzione importante che ha avuto e continua ad avere e sperando che la nuova normativa relativa alla sessione di bilancio possa condurre a migliori risultati sia l'azione del Governo sia l'azione del Parlamento.

Voglio ora soffermarmi su quest'ultimo punto perché, a proposito della legge finanziaria, i colleghi dell'opposizione hanno detto tutto e il contrario di tutto. Taluno si è lamentato perché questa manovra sarebbe poco espansiva, nel senso che non prepara l'Italia ad affrontare la ripresa. Taluni, invece, specie dopo il ritorno della legge dalla Camera, si sono soffermati sulla quantità di misure che il Governo ha adottato, parlando di eccesso di spesa. Secondo me la questione è totalmente mal posta.

La verità è una, ed è affrontata in una pregevole nota del Servizio del bilancio di ieri, che ha posto in evidenza un dato inequivocabile: sul piano del saldo netto da finanziare – e chi mi ascolta sa che si tratta del dato che più conta ai fini del bilancio dello Stato – la manovra è espansiva, e lo è esattamente per le seguenti cifre: 2.350 milioni di euro nel 2010, 5.256 milioni nel 2011 e 3.700 milioni nel 2012.

In questo momento, quindi, come avevamo già detto alla fine della prima lettura, questo provvedimento completa il disegno del Governo attraverso una manovra che, nei limiti consentiti dalla nostra situazione finanziaria, rende possibile tentare due operazioni importanti: in primo luogo, alleviare i morsi della crisi sui ceti più deboli e, in secondo luogo, tentare di attendere la ripresa al varco, consentendo di cogliere le opportunità che da essa saranno offerte. Questo è il dato che emerge dalla manovra.

Per la verità, in questa manovra, esiste un problema, che però non attiene all'attuale situazione ma a quella che affronteremo. Infatti, se è vero che la manovra è espansiva ai fini del saldo netto, è altrettanto vero che essa è neutrale ai fini dell'indebitamento netto. Questo è un problema che pone delle domande a proposito della nuova sessione di bilancio e delle nuove sfide che dobbiamo affrontare. Ad oggi, comunque, questa manovra completa il disegno del Governo e va dunque definita, con un pizzico di sorriso, moderatamente espansiva perché realizza quanto è consentito dalla situazione finanziaria del Paese.

Non è un caso che la quantità di debito pubblico italiano, pur aumentata purtroppo a seguito della crisi, sia cresciuta in misura notevolmente inferiore a quella di tutti gli altri Paesi occidentali, anche di grandi *competitor* come la Germania o la Spagna. Questo è un merito che va ascritto all'azione complessiva di governo, che è cominciata già dal 2008 e che si conclude con questa legge finanziaria.

All'interno di questo ragionamento era stato detto che, siccome le spese erano possibili soltanto nell'ambito e nella misura delle risorse provenienti dallo scudo fiscale, esse, per un fatto di tempi, sono state decise durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ora, non c'è dubbio – lo dico al Governo – che sia possibile migliorare il rapporto tra il Governo e il Parlamento, perché alla fine gli elementi di ragionevolezza emersi nel corso del dibattito sia in Commissione che in Aula avrebbero potuto sortire effetti migliori. Faccio appello perché si comprenda fino in fondo che l'attività parlamentare va affrontata con grande serenità e che tale questione mediatica dell'assalto alla diligenza è qualcosa che non c'è più nel nostro rapporto. È infatti da tempo che l'articolo 1 della legge finanziaria si approva prima di tutti gli altri e che quindi all'interno di quei saldi determinati si compie l'intera manovra.

Questo è il dato di fondo di cui dobbiamo tener conto: si deve migliorare il rapporto. La nuova sessione di bilancio lo migliorerà, ma oggi, in questo quadro, la finanziaria completa una manovra che ha dei limiti, ma anche dei pregi di fondo: il nostro PIL scende meno che in altri Paesi, la nostra inflazione è sotto controllo, le banche hanno tenuto meglio che in altri Paesi, i morsi della crisi sono alleviati da ammortizzatori sociali espressamente potenziati durante la lettura della Camera. In questo modo abbiamo affrontato gran parte dei problemi urgenti che abbiamo.

Non solo, abbiamo affrontato anche i problemi minori. Non sono d'accordo che per l'ordine e la sicurezza pubblica non è stato fatto niente. È esattamente il contrario: sono state appostate significative risorse per le nostre forze dell'ordine, pari ad alcune centinaia di milioni di euro. Questo è l'impianto sul quale si fonda la manovra.

Vi è di più. Si può discutere sulle infrastrutture che l'opposizione e la maggioranza vogliono, ma in questa finanziaria ci si pone ancora il problema del rilancio delle iniziative infrastrutturali come una delle opzioni per poter sostenere la ripresa. Questo è il dato di fondo entro il quale la manovra finanziaria si iscrive. Certo, ci sono poi piccoli interventi, che io non disprezzo, perché anch'essi sono di una certa efficacia e, quando questi riverberano i loro effetti positivi su comunità di lavoro anche piccole, non ho assolutamente la «puzza sotto il naso», ma il senso di fondo della legge finanziaria che andiamo ad approvare è quello che ho tentato di delineare.

Per tali ragioni, signor Presidente, esprimeremo un convinto voto a favore della legge finanziaria, auspicando un migliore rapporto tra Governo e Parlamento, certi di aver fatto il meglio possibile in queste condizioni, determinati a condurre l'azione di governo in materia economica e di finanza pubblica nel 2010 tenendo fermo il discorso del non aumento

del debito pubblico, con un tentativo di risanamento del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo e con la chiara coscienza che non sarà più possibile agire solo sul deficit ma bisognerà intervenire anche sull'aumento del prodotto interno lordo e quindi sulla crescita. Per queste ragioni, il nostro voto sarà favorevole.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per ringraziare alla fine di questi 14 anni tutti i senatori che hanno lavorato con noi, il Governo, in particolare nella persona del vice ministro Vegas (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*), i relatori, senatori Latronico e Saia, che hanno condotto un importante lavoro (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*), i senatori dell'opposizione della Commissione bilancio che hanno contribuito in maniera pregevolissima. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Naturalmente estendo il mio saluto al Servizio del bilancio e ai suoi collaboratori, ai funzionari delle Commissioni e dell'Aula e a tutti coloro che hanno collaborato con noi. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Molte congratulazioni*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione di due senatori Segretari:

Senatori presenti	284
Senatori votanti	283

Hanno ottenuto voti i senatori:

Simona Vicari	121
Aniello Di Nardo	82
Maria Ida Germontani	34
Paolo Tancredi	1
Schede bianche	42
Schede nulle	3

Proclamo eletti Segretari la senatrice Simona Vicari e il senatore Aniello Di Nardo. (*Applausi. Congratulazioni*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori, la discussione del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è rinviata a gennaio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B (ore 18,24)

PRESIDENTE. Colleghi, prima di procedere al voto del disegno di legge finanziaria, vorrei fare ora un'ultima considerazione.

Innanzitutto, vorrei rivolgere i miei auguri di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie, nonché un ringraziamento per la collaborazione prestata in occasione della gestione d'Aula di questa manovra finanziaria. *(Applausi)*.

Devo dire che mi sento particolarmente soddisfatto per la circostanza che, avendo il Governo deciso di non porre la questione di fiducia, è stato consentito a questo ramo del Parlamento di esprimersi, di dar voce a tutte le idee, proposte e riflessioni. *(Applausi)*. Questo è un fatto altamente democratico, che fa onore alla vitalità e al ruolo centrale del Parlamento, che è un istituto cardine all'interno del nostro sistema Paese, e di questo non posso che essere pienamente soddisfatto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1790-B nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	280
Senatori votanti	279
Maggioranza	140
Favorevoli	158
Contrari	117
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Votazione finale ed approvazione del disegno di legge:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* *(Relazione orale)* **(ore 18,26)**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 1791-B.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1791-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	282
Senatori votanti	281
Maggioranza	141
Favorevoli	157
Contrari	120
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, vi auguro ancora buone vacanze e buone feste.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 12 gennaio 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 12 gennaio 2010, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

GASPARRI ed altri. – Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1880).

La seduta è tolta *(ore 18,28)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790-B)

N.B. Per l'elenco 1, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le Tabelle A, B, C, D, E e F nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia alle pagine da 121 a 219 dello stampato Atto Senato n. 1790-B.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato*(Disposizioni diverse)*

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (EN-PALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per

quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a*), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009,

n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28».

13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto an-

che conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da ef-

fettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.

20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

27. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.

32. La società di cui al comma 27, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

33. La società di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in ca-

rica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

35. Gli utili netti della società di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del presente articolo.

39. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

43. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».

46. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

52. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»;

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 del-

l'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

53. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

55. Per le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere spequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale con-

tributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».

61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

63. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di

euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.

67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanzia-

mento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera *a)*, è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera *b)* rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.

75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.

76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e»;

2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto *standard* dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.

79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione com-

missario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario *ad acta*:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta*, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui al-

l'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempimento, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario *ad acta* per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso

implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta*, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure

di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.

93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e program-

mazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in *tranche* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'*advisor* contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

100. All'articolo 1, comma 796, lettera *t*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

101. Al comma 8-*bis* dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è corrispondentemente ridotto.

105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, e successive modificazioni, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera *b*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – *I.* La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis.* – *I.* Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi

sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – *1.* La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle rela-

tive norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«*I*-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

I-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - *I*. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e

nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell'articolo 75-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera *g*), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a

tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a*) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b*) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
- c*) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- d*) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
- e*) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
- f*) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a*) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni

confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera *h)*, del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è integrato:

- a*) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
- b*) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

129. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della pre-

sente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: *a)* operino in regime di monocommittenza; *b)* abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; *c)* con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; *d)* risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; *e)* risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

131. Dopo il comma *2-bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-ter. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente

in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

135. Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma.

136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n.223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2009, e

delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;

b) al comma 7:

1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.

148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera h-bis) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera h-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«h-ter) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-bis, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

149. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vin-

coli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n.427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

152. All'articolo 9-bis, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «, nonché di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è inserito il seguente:

«*l*-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.

158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.

164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

165. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

166. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una

quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.

168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.

169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sul quale può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mu-

tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.

174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.

176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.

178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

179. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei progetti etici.

180. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.

181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.

182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Mini-

stero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.

196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 no-

vembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2009»;

2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;

b) al comma 3:

1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.

200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'eserci-

zio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredata di un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera c);

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;

2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;

d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle società concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;

f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera c) del comma 200 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti

dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera *f*) del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera *a*) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark*. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.

202. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».

204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n.168.

205. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, è inserito il seguente:

«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente».

209. Per le finalità di cui ai commi da 206 a 208 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro

per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

211. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».

212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500

euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

2) al comma 2-*bis*, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-*bis*,»;

3) il comma 4 è abrogato.

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo *internet* del sito del Ministero della giustizia».

217. Al comma 4 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.

221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a*) del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b*) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni: *a*) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; *b*) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c*) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera *d*), adempie i predetti contratti; *d*) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera *e*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: *a*) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; *b*) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».

224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.

227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquida-

zione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste.

231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione

europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.

235. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».

236. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regola-

mentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

239. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169.

240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di

euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), nu-

mero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.

242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.

243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del de-

creto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.

252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

EMENDAMENTO 2.60 E SEGUENTI

2.60

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 131 inserire il seguente:

«131-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-*bis*. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2010 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.61

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 133 inserire il seguente:

«133-*bis*. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.62

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 135 inserire i seguenti:

«135-bis. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a cento quattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le cento quattro settimane in un triennio.

135-ter. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-bis, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

135-quater. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

135-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-bis, 17-ter e 17-quater pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012».

2.63

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 139 inserire il seguente:

«139-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.64

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sopprimere i commi 142 e 143.

2.65

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 142 inserire il seguente:

«142-bis. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, sono esonerati per gli anni 2010 e 2011 dall'obbligo di versamento delle quote di contribuzione a proprio carico, facendo salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.66

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 147 inserire il seguente:

«147-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.67

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BAIO

Respinto

Sopprimere i commi 155 e 158.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori en-

trate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.68

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 162 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione».

2.69

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Al comma 165 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno».

2.70

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 178 inserire il seguente:

«178-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2.71

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Sopprimere i commi da 183 a 188.

Conseguentemente, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.72

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Al comma 194, sostituire le parole da: «Le somme riassegnate» fino a: «Capo di stato maggiore della difesa» con le seguenti: «Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate, in misura non inferiore al 75 per cento del valore patrimoniale degli immobili conferiti al Fondo di cui al comma 179, alle esigenze addestrative delle forze armate e alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa».

2.73

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 198 con il seguente:

198. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere dal mese di novembre 2010,».

Conseguentemente al comma 245, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.

2.74

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Al comma 198, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «60» con la seguente: «120».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;

alla lettera b):

numero 1, sostituire il numero: «60» con il seguente: «120»; sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi

previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2010».

Sostituire il comma 199 con il seguente:

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 980 milioni di euro per l'anno 2010, 223 milioni di euro per l'anno 2011, 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 243-*bis* a 243-*sexies*.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,15 per cento». 243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» *con le seguenti:* «12,5 per cento.»

2.75

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

«198-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "con una dotazione di 45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

233-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.76

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, FILIPPI Marco, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, VIMERCATI

Respinto

Sostituire i commi 203 e 204 con i seguenti:

203. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: «è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro» *fino a*: «e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario» *con le seguenti*: « sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio

ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n.8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria.

204. Al fine di consentire la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento stradale e ferroviario nelle Regioni Sicilia e Calabria è autorizzata la spesa di 412 milioni di euro per l'anno 2012.

2.77

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 206, dopo le parole: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali».

Conseguentemente:

al comma 207, dopo le parole: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali»;

al comma 208, capoverso 9-bis, dopo le parole: «i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali, le relative amministrazioni»;

al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro»;

al comma 245, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012».

2.78

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-*bis*. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 300 milioni di euro annui da destinare alle esigenze operative dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

210-*ter*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, e per la durata di un triennio, a decorrere dallo gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

53-*ter*. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.79

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Al comma 212, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.80

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 212, inserire il seguente:

«212-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, sono stanziati ulteriori 25 milioni di euro al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.81

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 214 inserire i seguenti:

«214-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre

alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

214-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 214-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

214-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 214-bis e 214-ter».

Conseguentemente:

dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-quater. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

233-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado Plato»;

b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.82

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 219 inserire il seguente:

«219-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.83

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola (*)

Respinto

Al comma 223, capoverso comma 436, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore a euro 400.000;».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: D'Ambrosio, Della Monica e Passoni.

2.84

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

«228-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di "imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo".

228-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 228-quater.

228-quater. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

228-quinquies. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna fa-

miglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

228-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma *228-undecies*.

228-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

228-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

228-nonies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

228-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma *228-quater*.

228-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dallo gennaio

dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

228-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 2, comma quinto;

l'articolo 9, comma primo, nel quale sono le parole da «L'abbonato alle radioaudizioni» fino a «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque»;

gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole «in numero non superiore a 50»;

gli articoli 25, 27 e 29.

228-terdecies. Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

228-quaterdecies. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *228-terdecies* continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma *228-duodecies* e non incompatibili con la presente legge.

2.86

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«*233-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12"»;

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.0'00 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta".

233-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

233-*quater*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

233-*quinquies*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento".

233-*sexies*. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento";

233-*septies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

233-*octies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.87

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, Parametro 1,00;

numero dei componenti 2, Parametro 1,67;

numero dei componenti 3, Parametro 2,17;

numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5° componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.88

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.89

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, RANUCCI, MERCATALI

Respinto

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi ed opere necessarie allo sviluppo infrastrutturale del paese, sono stanziati ulteriori 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di cui:

a) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale;

b) 230 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale dei porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale;

c) 200 milioni di euro per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona;

d) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E55 nei tratti di prossimità del Passante».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento» con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento». 243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento»».

2.90

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 235 inserire il seguente:

«235-bis. Per le finalità di cui al comma 235, la cassa depositi e prestiti non potrà utilizzare le risorse a disposizione derivanti dal risparmio postale».

2.91

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 236 inserire i seguenti:

«236-bis. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

236-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 236-bis spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-quater. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dallo gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-quinquies. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

236-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma *236-bis* spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

236-septies. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

236-octies. Il diritto a fruire del credito d'imposta di cui al comma *236-bis* decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

236-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da *236-bis* a *236-octies*, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

236-decies. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«*243-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.92

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 240 inserire il seguente:

«*240-bis.* Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assestamento idrogeologico del territorio siciliano».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte cor-

rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.93

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, DE LUCA

Respinto

Sopprimere il comma 241.

2.94

MERCATALI, BLAZINA, CHITI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, MICHELONI, VITA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

243-ter. Alla realizzazione dei piani straordinari di cui al comma 56, si prevede il pieno coinvolgimento delle strutture e del personale dell'Ispira, delle agenzie regionali per l'ambiente, dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli enti pubblici di ricerca e professionalità indispensabili in tale ambito. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si prevedono, nel rispetto della normativa vigente, procedure di stabilizzazione del personale già assunto con varie tipologie contrattuali che vanno dal contratto a tempo determinato alle borse di ricerca e che spesso sono mutate nel tempo per gli stessi ricercatori presso gli istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

243-quater. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

243-quinquies. L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è esteso agli artigiani che chiudono la propria attività a partire dal 1° gennaio 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative dell'estensione dell'indennizzo ai predetti soggetti. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale o artigianale".

243-sexies. La disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 24 novembre 2003, n. 326, è estesa anche alle attività professionali.

243-septies. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva, le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 comma 280 della legge n. 296 del 2006 sono aumentate di 10 milioni l'anno a decorrere dal 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a determinare le modalità di applicazione del presente comma.

243-octies. Per il sostegno del *Made in Italy* alle piccole e medie imprese che operano nel settore della moda è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

243-nonies. La disciplina recata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, è estesa a tutte le concessioni demaniali come definite dall'articolo 2, comma 4, lettera l) della legge 29 marzo 2001, n. 135, a prescindere dalla loro durata.

243-decies. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica. Le regioni competenti per territorio d'intesa con i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. La quota di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demani ali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal 1° gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali:

euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acque i compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acque i compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acque i oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario;

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili".

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente: "Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a sei mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente".

243-undecies. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la conservazione dell'assetto idrogeologico, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2010 per l'adozione dei Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007.

243-duodecies. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la tutela e la gestione delle risorse idriche, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998.

243-terdecies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di cui alla legge 16 marzo 2001,

n. 72 e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono stanziati rispettivamente 6,2 milioni di euro per l'anno 2010 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-quaterdecies. All'elenco 1 di cui al comma 250, dopo la voce: "articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452" è aggiunta la seguente: "articolo 16, comma 2, della legge 14 febbraio 2001, n. 38"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 250, inserire i seguenti:

«250-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

250-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

250-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

250-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

250-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.98

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 243 inserire i seguenti:

«243-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

243-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 243-bis le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 243-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 243-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

243-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 243-bis e 243-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

243-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.95

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCENARO, MERCATALI, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 243 inserire il seguente:

«243-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di gestione delle sfide globali, di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, sono stanziati 300 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.96

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 243 inserire il seguente:

243-*bis*. Al fine di assicurare un adeguato sostegno, la valorizzazione e la tutela del settore dello spettacolo, sono stanziati 85 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge n. 163 del 1985 a favore dello spettacolo».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.97

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, GARRAFFA, LUMIA, PAPANIA, SERAFINI Anna Maria, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicolax

Respinto

Dopo il comma 243 inserire i seguenti:

«243-bis. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, di cui al del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.

243-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

243-ter. Agli oneri di cui ai commi 243-bis e 243-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 235».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

2.99

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 245 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere le seguenti voci:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2.100

D'ALIA

Respinto

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 100.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, settima voce, apportare la seguente variazione:

2010: - 100.

2.101

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: «funzionalità del sistema giustizia».

Conseguentemente, alla medesima voce, sopprimere le parole: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 100;

2011: - 50;

2012: - 30.

Aggiungere, infine, la seguente voce: Funzionalità del sistema giustizia: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, *con i seguenti importi:*

2010: 100;
2011: 50;
2012: 30.

2.Tab.A.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, SOLIANI

Respinto

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - cap. 3392), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, ridurre gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(Fondi e tabelle. Entrata in vigore)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indi-

cate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.

8. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

9. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
001	Nom.	Disegno di legge n. 1790-B. Em. 2.62, Carlino e altri	246	243	003	101	139	122	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.64, Mascitelli e altri	265	263	005	112	146	132	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.72, Finocchiaro e altri	259	257	000	113	144	129	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.73, Mascitelli e altri	264	262	004	112	146	132	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.74, Finocchiaro e altri	270	268	002	117	149	135	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.75, Finocchiaro e altri	259	257	004	110	143	129	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.76, Finocchiaro e altri	267	266	004	112	150	134	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.78, Finocchiaro e altri	265	264	003	112	149	133	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.89, Finocchiaro e altri	269	268	003	118	147	135	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.91, Finocchiaro e altri	272	271	002	121	148	136	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.94, Mercatali e altri	273	272	003	119	150	137	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.98, Mascitelli e altri	268	267	004	116	147	134	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0308

del 22/12/2009 14.00.12

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.95, Finocchiaro e altri	271	269	002	117	150	135	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.96, Finocchiaro e altri	276	275	004	121	150	138	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.97, Finocchiaro e altri	276	275	002	122	151	138	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.99, Mascitelli e altri	275	274	004	117	153	138	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.101, Li Gotti e altri	276	275	003	121	151	138	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.Tab.A.1, Finocchiaro e altri	277	274	001	121	152	138	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1790-B. votazione finale	280	279	004	158	117	140	APPR.
020	Nom.	DDL n. 1791-B. votazione finale	282	281	004	157	120	141	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Comincioli, Coronella, Dell'Utri, De Toni, Dini, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Montani, Oliva, Palma, Pera, Serra e Vièsoli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Della Monica Silvia

Nuove norme in materia di destinazione dei magistrati ordinari al termine del tirocinio (1951)

(presentato in data 22/12/2009);

senatrice Della Monica Silvia

Misure per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale (1952)

(presentato in data 22/12/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Della Seta Roberto

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza (380)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/12/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Contini Barbara

Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione straordinaria diritti umani, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/12/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Giovan Paolo Roberto ed altri

Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906)

previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa) (assegnato in data 22/12/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Valentino Giuseppe

Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta (1912)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali) (assegnato in data 22/12/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella

Concessione di amnistia e indulto (1918)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 22/12/2009);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Cutrufo Mauro

Disposizioni in materia di utilizzo sicuro dei siti web di natura interattiva nella scuola primaria (1876)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (assegnato in data 22/12/2009);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Vicari Simona

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 (1865)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) (assegnato in data 22/12/2009);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Musi Adriano, Sen. Lannutti Elio

Disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi amministrativi in materia pensionistica (1822)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroali-

mentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 22/12/2009);

Commissioni 1ª e 2ª riunite

Sen. Pera Marcello

Nuove norme costituzionali sulla magistratura (1935)
(assegnato in data 22/12/2009).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2009, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il 31 gennaio 2010. Le Commissioni 2ª, 4ª, 5ª 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 gennaio 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2009, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno» (n. 171).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 2ª e 10ª che esprimeranno il parere entro il 31 gennaio 2010. Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 21 gennaio 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2009, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro il 31 gennaio 2010. Le Commissioni 1ª, 13ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 21 gennaio 2010.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 dicembre 2009, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE» (n. 173).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 9ª e 12ª che esprimeranno il parere entro il 31 gennaio 2010. Le Commissioni 1ª, 5ª e 14ª potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 21 gennaio 2010.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», copia dell'ordinanza n. 165 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 5 dicembre 2009. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª e alla 11ª Commissione permanente (n. 103).

Negli scorsi mesi di ottobre, novembre e nel corso del mese di dicembre 2009 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, dell'interno, del lavoro della salute e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, dello sviluppo economico, per l'esercizio finanziario 2009, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato, con lettera in data 15 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla SACE SpA – Servizi assicurativi del commercio estero nell'anno 2008 (*Doc. XXXV, n. 2*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa, aggiornata ai dati dell'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. CCVIII, n. 19*).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 15 dicembre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 2007, n. 246 la prima relazione sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo multilaterale e nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali, relativa all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc. CCXXII, n. 1*).

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Ministro per le politiche europee, con lettere in data 26 novembre, 1ª, 3, 15 e 17 dicembre 2009, ha trasmesso – ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 18 dicembre 2009, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 149);

della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi 2005-2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 150);

del Club Alpino italiano (CAI), per gli esercizi dal 2006 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 151).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO ha inviato il testo di sei risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della Sessione annuale, svoltasi ad Edimburgo dal 13 al 17 novembre 2009:

risoluzione n. 375 su Un'azione globale e concertata per la lotta alla pirateria al largo delle coste della Somalia (*Doc. XII-quater*, n. 9);

risoluzione n. 376 su L'impegno duraturo della NATO in Afghanistan (*Doc. XII-quater*, n. 10);

risoluzione n. 377 su Superare la crisi economica mondiale (*Doc. XII-quater*, n. 11);

risoluzione n. 378 su Coinvolgere il Pakistan (*Doc. XII-quater*, n. 12);

risoluzione n. 379 su Ribadire la politica della porta aperta della NATO (*Doc. XII-quater*, n. 13);

risoluzione n. 380 su Rafforzamento del regime internazionale di non proliferazione nucleare (*Doc. XII-quater*, n. 14).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 27 novembre al 21 dicembre 2009 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ciarrapico ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02452, del senatore Gramazio.

Mozioni

DI GIOVAN PAOLO, VITA, NEROZZI, SERRA, MUSI, BIONDELLI, GRANAIOLO, DELLA MONICA, BONINO, MERCATALI, MAGISTRELLI, MAZZUCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FONTANA, DONAGGIO, SIRCANO, CARLONI, MARINARO, INCOSTANTE, GHEDINI, BUBBICO, PEGORER, TOMASELLI, NEGRI, COSENTINO, LEDDI, MARCENARO, GARRAFFA, ADRAGNA, FRANCO Vittoria, TONINI, RANDAZZO, PERTOLDI, SANGALLI, BERTUZZI, RANUCCI, BAILO, CHIURAZZI, ROSSI Paolo, BOSONE, CERUTI, TREU, GIARETTA, CECCANTI, SOLIANI, PIGNEDOLI, FOLLINI, STRADIOTTO, CHIAROMONTE, SANNA, VIMERCATI, FIORONI, FERRANTE, SERAFINI Anna Maria, CASSON, SCANU, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, BLAZINA, ROILO, FILIPPI Marco, GALPERTI, MOLINARI, ASTORE, MARITATI, SBARBATI. – Il Senato,

premesso che:

il numero elevato ed in costante crescita della popolazione detenuta, che ad oggi supera le 65.000 presenze, a fronte di una capienza regolamentare di 43.074 posti e «tollerabile» di 64.111, produce un sovrappollamento insostenibile delle strutture penitenziarie italiane, che colpisce detenuti e carcerati come i servitori dello Stato che lealmente e con grande spirito di abnegazione vi prestano servizio;

il tasso di crescita dei detenuti è di poco inferiore alle 800 unità al mese, sicché si prevede che a fine anno la popolazione carceraria potrebbe

sfiorare le 67.000 presenze (100.000 nel giugno 2012). In alcune regioni il numero delle persone recluso è addirittura il doppio di quello consentito: in Emilia-Romagna il tasso di affollamento è del 193 per cento, in Lombardia, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia è intorno al 160 per cento; tutto questo accade mentre i nostri istituti di pena stanno affrontando una fase di profonda regressione che li rende non più aderenti al dettato costituzionale e all'ordinamento penitenziario; e ciò ha generato numerosissime condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per questa situazione il nostro Paese è stato richiamato all'ordine a più riprese dal Consiglio d'Europa, che proprio di recente ha riconfermato nei contenuti e nei richiami un rapporto presentato dal commissario Gil-Robles già nel 2005, il quale sottolineava proprio la necessità di un ripristino della legalità nel sistema giudiziario italiano;

da un recente studio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta infatti che, degli oltre 65.000 detenuti presenti nelle carceri italiane, circa la metà è costituito da persone in attesa di giudizio, e tra questi circa un 30 per cento verrà assolto all'esito del processo; un dato abnorme, un'anomalia tipicamente italiana che non trova riscontro negli altri Paesi europei; in pratica il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso poco dignitose;

sulla base delle statistiche e di alcuni studi dell'amministrazione penitenziaria, la metà degli imputati che lascia il carcere vi è rimasto non più di dieci giorni, mentre circa il 35 per cento esce dopo appena 48 ore; questo pesante *turn-over* non fa altro che alimentare l'intasamento, il sovraffollamento ed il blocco dell'intero sistema penitenziario, dissipando energie nonché risorse umane ed economiche;

quasi il 40 per cento dei 65.000 carcerati si trova recluso in cella per aver violato il testo unico sulle droghe; mentre il 27 per cento della popolazione detenuta è tossicodipendente. Secondo il sesto rapporto sulle carceri redatto dall'associazione Antigone, il numero di tossicodipendenti che annualmente transitano dalle carceri italiane (26.646 nel 2006, 24.371 nel 2007, solo per fare un esempio) è decisamente superiore a quello di coloro che transitano dalle comunità terapeutiche (17.042 nel 2006, 16.433 nel 2007), il che dimostra come l'approccio terapeutico per questo tipo di detenuti sia stato concretamente dismesso. Al sistema penitenziario viene dunque affidata la maggiore responsabilità nel contrasto al fenomeno delle tossicodipendenze, e questo è un problema sociale e politico assieme, quando è ormai noto che i tassi di recidiva per chi esce dal carcere sono estremamente elevati, assai più di quelli di chi sconta la propria pena in misura alternativa, e che il gruppo con il maggior tasso di recidiva è proprio quello dei tossicodipendenti;

al 10 novembre 2009, i detenuti stranieri reclusi negli istituti di pena risultavano essere 24.190 (pari a circa il 37 per cento del totale); gli stranieri ristretti nei nostri istituti di pena sono, nella maggioranza dei casi, esclusi dall'accesso ai benefici penitenziari per la carenza di sup-

porti esterni (famiglia, lavoro e altro) ed il loro reinserimento sociale appare sempre più problematico a causa della condizioni di irregolarità che li riguarda;

tra quanti in Italia stanno scontando una condanna definitiva, il 32,4 per cento ha un residuo di pena inferiore ad un anno, addirittura il 64,9 per cento inferiore a tre anni, soglia che rappresenta il limite di pena per l'accesso alle misure alternative della semilibertà e dell'affidamento in prova, il che dimostra come in Italia il sistema delle misure alternative si sia sostanzialmente inceppato; ciò accade nonostante le statistiche abbiano dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che il detenuto che sconta la pena con una misura alternativa ha un tasso di recidiva molto basso (circa il 28 per cento), mentre chi sconta la pena in carcere torna a delinquere con una percentuale del 68 per cento; le misure alternative quindi abbattano i costi della detenzione, riducono la possibilità che la persona reclusa commetta nuovi reati, aumentando la sicurezza sociale;

solo un detenuto su quattro ha la possibilità di svolgere un lavoro, spesso peraltro a stipendio dimezzato perché condiviso con un altro detenuto che altrimenti non avrebbe questa opportunità; mentre la percentuale delle persone reclusi impegnate in corsi professionali è davvero irrisoria e non arriva al 10 per cento. Circa l'85 per cento dei lavoranti è alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e svolge lavori di pulizia o di preparazione e distribuzione del vitto; il restante 15 per cento è costituito per la maggior parte da semiliberi che svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di datori di lavoro esterni. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'impossibilità di avviare i detenuti a programmi di lavoro è dovuta all'insufficienza degli educatori presenti in carcere, cioè di coloro che sono chiamati a stilare le relazioni a sostegno della concessione del lavoro esterno;

attualmente nelle carceri poco meno di 650 persone sono sottoposte al cosiddetto «carcere duro», ossia a quel regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario che è stato sensibilmente inasprito con l'approvazione della recente legge n. 94 del 2009, la quale ha definitivamente reso la detenzione speciale una modalità ordinaria e stabile di esecuzione della pena; ciò, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, al di là di ogni opinione di merito sui diritti umani, pone evidenti problemi di organizzazione e compatibilità comunque da prendere in seria considerazione (si pensi all'onere di lavoro per esempio per i magistrati di sorveglianza del Lazio);

a causa del sovraffollamento, un numero sempre maggiore di detenuti è costretto a scontare la condanna all'interno di istituti di pena situati a notevole distanza dalla propria regione di residenza, il che, oltre a contrastare con il principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, non consente di esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue della persona reclusa con i propri familiari e con i servizi territoriali della regione di residenza; senza considerare gli ingenti ed elevati costi, in termini sia economici che umani, che le continue e lunghe tradu-

zioni dei detenuti, dal luogo di esecuzione della detenzione al luogo di celebrazione del processo, comportano per i bilanci dell'amministrazione penitenziaria;

da un recente rapporto sullo stato della sanità all'interno degli istituti di pena esaminato nell'ambito dell'attività conoscitiva avviata dalle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) del Senato risulta che appena il 20 per cento dei detenuti risulta sano, mentre il 38 per cento di essi si trova in condizione di salute mediocri, il 37 per cento in condizioni scadenti ed il 4 per cento in condizioni gravi e con alto indice di comorbidità, vale a dire più criticità ed *handicap* in uno stesso paziente. Solo per limitarsi alle cinque patologie maggiormente diffuse, ben il 27 per cento dei detenuti è tossicodipendente (2.159 di loro sono in terapia metadonica), il 15 per cento ha problemi di masticazione, altrettanti soffrono di depressione e di altri disturbi psichiatrici, il 13 per cento soffre di malattie osteo-articolari ed il 10 per cento di malattie al fegato; oltre al fatto che la stessa tossicodipendenza è spesso associata ad AIDS (circa il 2 per cento dei detenuti è sieropositivo), epatite C e disturbi mentali;

a fronte di una morbosità così elevata, la medicina penitenziaria continua a scontare un'evidente insufficienza di risorse, di strumenti e di mezzi, il che svilisce i servizi e la professionalità degli operatori sanitari, oltre ovviamente a pregiudicare le attività di trattamento, cura e assistenza degli stessi detenuti. L'attuale situazione di sofferenza in cui versa la medicina penitenziaria è anche dovuta al fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», non risulta essere stato ancora attuato nella parte in cui stabilisce il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie relative all'ultimo trimestre dell'anno 2008 (per una somma pari ad 84 milioni di euro) e a tutto il 2009, il che non consente di attuare una seria e radicale riorganizzazione del servizio sanitario all'interno degli istituti di pena;

nonostante il passaggio delle competenze al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, non risultano ancora essere stati definiti modelli operativi adeguati all'assistenza in carcere, ciò a causa del fatto che le stesse Regioni sono ben lungi dall'essere attrezzate in modo da poter fornire i servizi medici nei penitenziari, così come, peraltro, ancora ambigua risulta la gestione dei relativi contratti di lavoro e ruoli professionali;

negli istituti di pena italiani sono rinchiusi 71 bambini sotto i tre anni che vivono in carcere con le madri detenute, il che continua ad accadere nonostante risulti ampiamente dimostrato quanto lo stato di reclusione prolungato possa esporre questi soggetti a seri rischi per la loro salute;

le piante organiche della Polizia penitenziaria, stabilite con decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001, prevedono l'impiego di 41.268 unità ne-

gli istituti di pena per adulti; al 20 settembre 2009 nelle carceri italiane risultavano in forza 35.343 persone, con uno scoperto di 5.925 unità (circa il 14 per cento); per il personale amministrativo è previsto un organico di 9.486 unità, mentre i posti coperti risultano essere 6.300, con uno scarto di 3.186 persone. Complessivamente, quindi, nell'amministrazione penitenziaria il personale mancante è pari a 8.882 unità;

anche il numero degli educatori è insufficiente, posto che in pianta organica ne sono previsti 1.088, mentre sono appena 686 quelli effettivamente in servizio; così come risulta deficitaria l'assistenza psicologica, a cominciare da quella legata alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti, visto e considerato che a fronte di quasi 66.000 detenuti gli psicologi che prestano effettivamente servizio sono appena 352, il che comporta, come naturale conseguenza, che gli istituti di pena siano diventati un'istituzione a carattere prevalentemente, se non esclusivamente, afflittivo. A questo proposito il Ministero della giustizia, proprio al fine di coprire almeno parzialmente la totale carenza di organico di tali figure professionali, aveva avviato, fin dal 2004, un concorso per l'assunzione di 39 psicologi, arrivando anche ad approvare la relativa graduatoria nel 2006; nonostante ciò, da quel momento, l'amministrazione penitenziaria, pur in presenza di tutte le risorse economiche, non ha proceduto ad alcuna assunzione dei vincitori del concorso, di fatto preferendo affidarsi, a quanto consta ai firmatari del presente atto di indirizzo, ad un sistema di frammentarie collaborazioni precarie e insufficienti;

l'alto numero dei suicidi in carcere registrato nel 2009 dipende anche dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle aspettative frustrate di migliori condizioni di vita al loro interno, soprattutto per quanto riguarda le persone sottoposte a regimi carcerari più restrittivi rispetto a quello ordinario;

i fondi della Cassa delle ammende, con i quali lo Stato dovrebbe investire in progetti educativi e/o di reinserimento sociale dei detenuti, non vengono utilizzati o vengono destinati ad altre finalità, il che continua ad accadere nonostante il sostegno economico-finanziario delle iniziative volte al reinserimento sociale e alla riabilitazione dei detenuti, insieme all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, costituisca lo strumento più significativo di contrasto alla recidiva e quindi di tutela e sicurezza dei cittadini. Ed invero la bassa percentuale di detenuti che lavorano, unita alla cronica esiguità delle risorse finanziarie destinate al loro reinserimento sociale, comporta un alto tasso di recidiva, come dimostrato dalle più recenti evidenze statistiche sopra richiamate;

alcuni dei più rilevanti interventi legislativi adottati in questi ultimi anni – a partire dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge «ex Cirielli») – hanno introdotto forti limitazioni all'applicazione dei vari benefici «extramurari» ai recidivi, i quali costituiscono la maggior parte degli attuali detenuti: si pensi all'aumento della popolazione carceraria a seguito delle introdotte limitazioni per i recidivi specifici o infraquinquennali reiterati per quanto riguarda i permessi premio, la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale, posto che gli stessi non possono più

usufruire della sospensione dell'esecuzione della pena ex articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale, ciò a seguito dell'inserimento di una nuova lettera c) al comma 9 del predetto articolo;

occorre dunque riavviare il sistema delle misure alternative, ripensando quel meccanismo di preclusioni automatiche che – soprattutto con riferimento ai condannati a pene brevi – ha finito per imprimere il colpo «mortale» alla capacità di assorbimento del sistema penitenziario; su tale versante è anche necessario generalizzare l'applicazione della detenzione domiciliare quale strumento centrale nell'esecuzione penale relativa a condanne di minore gravità anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti;

è pertanto necessaria ed urgente un'azione riformatrice che parta da una comune riflessione che favorisca la reale attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 27, comma terzo, della Costituzione; dette riforme devono procedere nel senso di garantire al detenuto il rispetto delle norme sul «trattamento» all'interno delle carceri e sull'accesso alle misure alternative, cercando di risolvere non solo il problema del sovrappollamento delle carceri ma anche tutti i problemi del mondo giudiziario che ruotano intorno ad esso,

impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento, una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale, di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda:

a) la riduzione dei tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché del potere della magistratura nell'applicazione delle misure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica dell'articolo 280 del codice di procedura penale;

b) l'introduzione di meccanismi in grado di garantire un reale ed efficace rispetto del principio di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al detenuto un'adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti;

c) l'istituzione a livello nazionale del Garante dei diritti dei detenuti, ossia di un soggetto che possa lavorare in coordinamento e su un piano di reciproca parità con i garanti regionali dei detenuti o altre autorità locali e con la magistratura di sorveglianza, in modo da integrare quegli spazi che non possono essere tutti occupati in via giudiziaria;

d) il rafforzamento sia degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini» (legge n. 663 del 1986), da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dall'estensione dell'istituto della messa alla prova, previsto dall'ordinamento minorile, anche nel procedimento penale ordinario;

e) l'applicazione della detenzione domiciliare, quale strumento centrale nell'esecuzione della pena relativa a condanne di minore gravità,

anche attraverso l'attivazione di serie ed efficaci misure di controllo a distanza dei detenuti;

f) l'istituzione di centri di accoglienza per le pene alternative degli extracomunitari, quale strumento per favorirne l'integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il rischio di recidiva;

g) la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossicodipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che già si occupa dei soggetti in trattamento;

h) la piena attuazione del principio della territorialità della pena previsto dall'ordinamento penitenziario, in modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra quest'ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali all'interno della regione di residenza;

i) la revisione del sistema di sospensione della pena al momento della definitività della sentenza di condanna, abolendo i meccanismi di preclusione per i recidivi specifici e infraquinquennali reiterati nonché per coloro che rientrano nell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario; introducendo, nel contempo, termini perentori entro i quali i tribunali di sorveglianza devono decidere sulla misura alternativa richiesta;

l) l'abolizione del meccanismo delle preclusioni di cui all'articolo 4-*bis* della citata legge n. 354 del 1975 con recupero da parte della magistratura di sorveglianza e degli organi istituzionalmente competenti del potere di valutare i singoli percorsi rieducativi in base alla personalità del condannato, alla sua pericolosità sociale e a tutti gli altri parametri normativamente previsti;

m) la radicale modifica dell'articolo 41-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, in modo da rendere il cosiddetto «carcere duro» conforme alle ripetute affermazioni della Corte costituzionale sulla necessità che sia rispettato, in costanza di applicazione del regime in questione, il diritto alla rieducazione e ad un trattamento penitenziario conseguente;

n) l'adeguamento degli organici della magistratura di sorveglianza, del personale penitenziario ed amministrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro consistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti;

o) il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla riforma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, in modo che la stessa possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione;

p) l'applicazione concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smuraglia»), anche incentivando la trasformazione degli istituti penitenziari, da meri contenitori di persone senza alcun impegno ed in condizioni di permanente inerzia, in soggetti economici capaci di stare sul mercato, e, come tali, anche capaci di ritrovare sul mercato

stesso le risorse necessarie per operare, riducendo gli oneri a carico dello Stato e, quindi, della collettività;

q) l'esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini;

r) la limitazione dell'applicazione delle misure di sicurezza ai soli soggetti non imputabili (abolendo il sistema del doppio binario) o comunque l'adozione degli opportuni provvedimenti legislativi volti ad introdurre una maggiore restrizione dei presupposti applicativi delle misure di sicurezza a carattere detentivo, magari sostituendo al criterio della «pericolosità» (ritenuto di dubbio fondamento empirico) quello del «bisogno di trattamento»;

s) la possibilità per i detenuti e gli internati di coltivare i propri rapporti affettivi anche all'interno del carcere, consentendo loro di incontrare le persone autorizzate ai colloqui in locali adibiti o realizzati a tale scopo;

t) l'istituzione di un'anagrafe digitale pubblica delle carceri in modo da rendere la gestione degli istituti di pena trasparente al pubblico;

u) una forte spinta all'attività di valutazione e finanziamento dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro famiglie, come previsto dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;

v) la modifica del testo unico sulle sostanze stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in particolare prevedendo che anche l'attività di coltivazione di sostanza stupefacente destinata ad un uso esclusivamente personale venga depenalizzata ed assuma quindi una rilevanza meramente amministrativa in conformità a quanto previsto dal *referendum* del 1993.

(1-00227 p. a.)

Interpellanze

MARINO Ignazio, CASSON, AGOSTINI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI Marco, FIORONI, GRANAIOLA, ICHINO, MARI-TATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MORRI, MUSI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PIGNEDOLI, PORETTI, RANUCCI, SANGALLI, SANNA, SERRA, SIRCANA, STRADIOTTO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», introduce il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi del quale lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione «è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro»;

si ricorda che, nel corso dell'esame al Senato in prima lettura, era stato approvato un emendamento della Lega Nord soppressivo del comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo al divieto per le strutture sanitarie di denunciare all'autorità lo straniero non in regola con le norme sul soggiorno, salvo i casi in cui fosse obbligatorio il referto;

il suddetto articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – fortunatamente reintrodotta, grazie al lavoro dell'opposizione, nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati – nel rispetto del principio costituzionale di tutela della salute (articolo 32 della Costituzione) – è finalizzato a consentire l'accesso all'assistenza sanitaria degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno;

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 della Costituzione, confermato dall'introduzione del citato articolo 35, del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999) e della successiva circolare ministeriale (n. 5 del 2000), il diritto alla salute, o, meglio, il diritto alle cure, è un diritto per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, non solo cittadini, ma anche immigrati, seppure irregolari;

la soluzione normativa scelta, in vigore ormai da dieci anni, oltre ad assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, ha consentito la possibilità di curare quegli immigrati che, a causa delle loro condizioni di salute, hanno deciso di «manifestarsi», di lasciare emergere la propria condizione di irregolarità, con il conseguente vantaggio di impedire un loro peggioramento, dannoso per l'individuo e per la collettività, a causa della permanenza in «clandestinità»;

l'interesse della collettività alla salute individuale spiega anche il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 35: poiché la condizione di irregolarità non è consentita dalla legge che ne fa seguire l'allontanamento dal territorio dello Stato, essa può inibire l'immigrato dall'entrare in rapporto con chi non conosce e che può «scoprirlo». In tema di assistenza sanitaria, questa è una eventualità da scongiurare;

è importante cogliere la *ratio* della suddetta disposizione: non c'è nessun privilegio per lo straniero irregolare, nessun vantaggio che gli sia dato e che sia negato al cittadino italiano. C'è, piuttosto, il dovere di riconoscere allo straniero come al cittadino italiano la medesima condizione di umanità che deve essere preservata dalla malattia e dal dolore;

la decisione di limitare con rigore l'ingresso irregolare nel nostro Paese deve essere perseguita con strumenti che non sottraggano l'immigrato già presente, seppure irregolare, all'assistenza sanitaria, necessaria per la tutela della persona e della comunità;

il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato come diritto fondamentale nel suo «nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenze della Corte costituzio-

nale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);

nella sentenza della Suprema Corte n. 509 del 2000 si legge: «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è »garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti« (ex plurimis, sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel »nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana« (sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto»;

considerato che:

si tratta di capire se, in seguito all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, in capo al personale sanitario resta comunque una facoltà di denuncia. La risposta va trovata con specifico riferimento all'articolo 365 del codice penale;

questa disposizione sanziona la «Omissione di referto». Questa norma si pone in un rapporto di specialità con i precedenti articoli 361 («Omessa denuncia da parte di pubblico ufficiale») e 362 («Omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio»), perché individua esattamente il soggetto attivo che è l'operatore sanitario;

come è noto, quando una norma è in rapporto di specialità rispetto ad una norma di carattere generale, la prima prevale sulla seconda nell'applicazione;

l'articolo 361 del codice penale («Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale») recita: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516»;

l'articolo 362 del codice penale («Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio») recita: «L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103»;

tornando al rapporto di specialità risulta quindi evidente come, facendo l'articolo 365 del codice penale riferimento specifico al personale sanitario, si applichi questa disposizione rispetto a quella più generica prevista dall'articolo 361 del codice penale relativa alla figura più ampia ed indistinta dei pubblici ufficiali;

inoltre, poiché l'articolo 365 del codice penale fa espresso riferimento al delitto come fattispecie che il personale sanitario ha l'obbligo di denunciare qualora ne venga a conoscenza, appare evidente come, essendo il reato di immigrazione clandestina classificato come una contravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, previsto per le strutture sanitarie dall'articolo 365 del codice penale, viene meno, essendo appunto previsto solo per i delitti;

escluso infatti che, al di fuori dei casi di cui all'articolo 365 del codice penale, non ci sia un «dovere» di denuncia, non c'è neanche la facoltà. Ed è, infatti, proprio la facoltà di denuncia che il comma 5 dell'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione intende vietare;

da quanto esposto si comprende facilmente come non ci sia un'interpretazione univoca delle norme in esame, al punto che alcuni giuristi ribadiscono che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina contenga in sé comunque l'obbligo per il personale sanitario, in quanto pubblico ufficiale, di denunciare l'immigrato irregolare, non tenendo conto quindi del rapporto di specialità che esiste tra gli articoli 365 e 361 del codice penale;

anche se, ad avviso degli interpellanti, l'unica interpretazione possibile è quella esposta, si ritiene necessario scongiurare il pericolo che della norma si dia un'interpretazione non univoca, al fine di non creare confusione al personale sanitario, medico e non medico, tenuto a svolgere il proprio lavoro in tranquillità, garantendo il diritto alla salute di tutti coloro che hanno bisogno di essere curati, a prescindere dal loro status di «regolarità»,

si chiede di sapere:

quali siano stati, in questi mesi, gli effetti e le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento del reato di immigrazione clandestina relativamente al ruolo ed agli obblighi per il personale sanitario, medico e non medico, nell'esercizio e a causa delle sue funzioni ed alle modalità di accesso dei cittadini extracomunitari ai centri di pronto soccorso;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare ogni iniziativa utile a chiarire l'effettiva portata applicativa della disciplina relativa al reato di immigrazione clandestina, al fine di evitare che il personale sanitario, medico e non medico, svolga il proprio delicato e fondamentale lavoro con il dubbio, nel momento in cui il paziente sia un cittadino extracomunitario, di commettere un reato e di poter essere oggetto di sanzioni;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare per continuare ad assicurare a chiunque, senza dubbio alcuno, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute quale «ambito inviolabile della dignità umana», come più volte sancito dalla Corte costituzionale.

(2-00149 p. a.)

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, ANTEZZA, BARBOLINI, BERTUZZI,

BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CABRAS, CAROFIGLIO, CASSON, CERUTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DE LUCA, DE SENA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, FONTANA, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINO Mauro Maria, MONGIELLO, MUSI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PIGNEDOLI, RANUCCI, ROILO, SANGALLI, SANNA, SCANU, SERRA, TEDESCO, TREU, VIMERCATI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel corso degli ultimi giorni si sono registrati forti disagi su gran parte della rete ferroviaria nazionale dovuti per lo più all'ondata di gelo e alle precipitazioni nevose che hanno investito le aree centro-settentrionali e diviso la rete di trasporto ferroviario nazionale per diverse ore;

le cronache riferiscono della soppressione nel corso dell'ultimo fine settimana di circa 350 corse ferroviarie (20 per cento in Friuli-Venezia Giulia, 60 per cento in Veneto e 10 per cento in Emilia-Romagna), della chiusura di diverse stazioni e nei casi più eclatanti l'interruzione del trasporto ferroviario lungo talune importanti tratte di comunicazione locale ed interregionali, tra cui quella da e per il Friuli;

migliaia di cittadini, ed in particolare pendolari, sono rimasti vittime di enormi disagi e molti hanno lamentato l'assenza di adeguate informazioni sugli orari di partenza delle corse ferroviarie, sulle soppressioni e sui ritardi accumulati. Nella stazione di Roma Termini la soppressione del treno Roma-Torino ha costretto 600 persone a trascorrere la notte fra il 20 e il 21 dicembre 2009 nella stazione in condizioni di particolare disagio a causa delle basse temperature e senza alcuna spiegazione o informazione da parte dell'amministrazione delle Ferrovie;

la soppressione delle corse ferroviarie e i ritardi hanno interessato non soltanto il trasporto ferroviario regionale, ma anche l'Alta Velocità, ovvero quella che viene considerata il settore tecnologico ed infrastrutturale più avanzato delle Ferrovie dello Stato;

tali eventi appaiono del tutto ingiustificati in ragione del fatto che gli eventi atmosferici non sono stati di natura eccezionale, ma dai più considerati ordinari in particolare durante la stagione invernale;

dal punto di vista tecnico, l'interruzione delle corse ferroviarie e la chiusura delle stazioni è un evento estremo nel contesto comunitario, dove, pur in presenza di precipitazioni nevose e ondate di gelo di portata ben più ampia di quelle verificatesi in Italia, il servizio di trasporto ferroviario è stato garantito senza particolari disagi per i cittadini, fatta eccezione per la linea Parigi-Londra;

l'interruzione del servizio di trasporto ferroviario e i ritardi accumulati sulla rete ferroviaria nazionale nel corso dell'ultimo fine settimana chiamano pesantemente in causa il sistema di controllo del settore dei trasporti, le modalità di gestione delle ferrovie e i mancati investimenti tecnologici sulla rete ferroviaria;

nei Paesi del nord Europa, infatti, la funzionalità della rete dei trasporti ferroviari è assicurata da autorità di controllo indipendenti e da sem-

plici accorgimenti gestionali come l'utilizzo di prodotti antigelo e da meccanismi di riscaldamento degli scambi e degli incroci ferroviari, che assicurano la continuità dei trasporti anche a fronte di condizioni eccezionali di maltempo;

in merito ai ritardi accumulati dai treni dell'Alta Velocità, colpiscono le dichiarazioni rilasciate da Michele Elia, amministratore delegato di Rfi, il quale ha giustificato i rallentamenti per ragioni tecniche e di sicurezza «e perché la frequenza dei passaggi sulla tratta della TAV è tale che siamo costretti a far viaggiare tutti i convogli alla stessa velocità»;

l'amministratore delegato di FS, Mauro Moretti, in vista del maltempo che colpirà il Paese nei prossimi giorni ha consigliato ai cittadini che intendano utilizzare le ferrovie per i propri spostamenti di munirsi in via preventiva di acqua, panini e vestiti pesanti, con ciò evidenziando che gli eventi accaduti potranno di nuovo ripetersi nei prossimi giorni,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;

se intenda portare a conoscenza dei cittadini le reali cause dei recenti disagi sulla rete ferroviaria, ed in particolare sulle tratte dell'Alta Velocità, sui quali il gruppo Ferrovie dello Stato non ha ancora fornito adeguati chiarimenti, e se tali disagi dipendano in effetti da questioni tecniche come quelle denunciate in premessa dall'amministratore delegato di Rfi SpA;

quali misure abbiano adottato o intendano adottare a breve termine Ferrovie dello Stato e Rfi SpA al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto sull'intera rete ferroviaria ed evitare nuovi disagi a carico dei cittadini in presenza di eventi atmosferici simili a quelli verificatisi nel corso dell'ultimo fine settimana;

se non ritenga opportuno favorire l'istituzione di un'autorità indipendente con compiti di regolamentazione del settore del trasporto ferroviario, di controllo degli investimenti per il miglioramento delle condizioni di gestione della rete e di erogazione di sanzioni a carico dei soggetti gestori della rete.

(2-00150 p. a.)

DI GIOVAN PAOLO, SERRA, MAZZUCONI, VITA, GRANAIOLA, MUSI, DELLA MONICA, BONINO, MERCATALI, GARAVAGLIA Mariapia, FONTANA, DONAGGIO, SIRCANI, CARLONI, MARINARO, INCOSTANTE, BUBBICO, TOMASELLI, GHEDINI, PEGORER, NEGRI, MARCENARO, GARRAFFA, BIANCO, COSENTINO, LEDDI, TONINI, RANDAZZO, ADRAGNA, FRANCO Vittoria, PERTOLDI, BERTUZZI, RANUCCI, CECCANTI, SANNA, VIMERCATI, FERRANTE, NEROZZI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che

da notizie da stampa sembra essersi interrotta la collaborazione tra Croce rossa italiana e la ASL Roma D che, fino ad oggi, aveva garantito

l'erogazione delle prescrizioni sanitarie alle decine di ospiti immigrati del Centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Ponte Galeria;

all'origine della scelta della ASL Roma D ci sarebbe la presa d'atto, da parte della ASL, di una nota della Prefettura di Roma del maggio 2009 secondo cui i CIE devono essere considerati «aree operative riservate» all'interno delle quali può prestare servizio esclusivamente «personale amministrativo, sanitario e tecnico dell'Amministrazione dell'interno»;

la gravità degli effetti della decisione sta nel fatto che essa mette concretamente a rischio la salute degli ospiti del CIE, ora costretti ad essere accompagnati all'esterno per poter ottenere le prescrizioni mediche necessarie, cosa tutt'altro che semplice, data la situazione giuridica degli immigrati, trattenuti nel Centro e impossibilitati ad entrare ed uscire liberamente;

tutto ciò comporterà un inutile spreco di risorse umane ed economiche per garantire queste trasferte; soldi che potevano, ad esempio, essere impegnati per migliorare le condizioni di vita all'interno del Centro;

il rischio della situazione creatasi era stato evidenziato a più riprese dal Garante, dottor Marroni, che – con lettere inviate alla Direzione generale della ASL Roma D, al Distretto sanitario competente, al Prefetto di Roma ed alla Croce rossa – aveva ricordato come nel CIE fosse scarsa la disponibilità di ricettari, fondamentali per le prescrizioni di prestazioni mediche, forniti dalla ASL sulla base di un protocollo d'intesa scaduto ad ottobre 2008 e mai rinnovato,

si chiede di sapere come intenda il Ministro in indirizzo procedere in merito a tale situazione e quali indicazioni intenda dare alla Prefettura di Roma ed alle altre Prefetture responsabili di analoghi CIE nel nostro Paese in presenza di possibili identici avvenimenti.

(2-00151 p. a.)

Interrogazioni

VITA, CASSON, DONAGGIO, NEROZZI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

alcuni quotidiani hanno dato notizia che il Ministro vorrebbe inserire, in un prossimo decreto sugli enti lirici, norme per la modifica delle procedure di nomina dei vertici degli enti culturali;

detto intervento normativo, contenuto in un provvedimento con tutt'altre finalità, comporterebbe l'annullamento dell'attuale consiglio d'amministrazione della Biennale di Venezia, nonostante i risultati raggiunti e il ricostruito clima unitario che ha registrato un consenso ampio e trasversale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di confermare le notizie citate, ovvero se si tratti soltanto di illazioni o voci infondate.

(3-01099)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERDUCA, PORETTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 10 ottobre 2009 il professor Calusi, Dirigente scolastico dell'istituto statale di istruzione secondaria superiore Salutati-Forti di Montecatini (Pistoia), nella circolare n. 7 prot. N. 5464/C2 indirizzata a tutte le famiglie e gli studenti dell'istituto, scrive: «da quest'anno scolastico i colloqui degli studenti con il dirigente si svolgeranno preferibilmente utilizzando la lingua inglese»;

il Dirigente non è, né è mai stato, docente di lingua inglese;

la legge 15 dicembre 1999, n. 482, stabilisce, all'art. 1, che l'italiano è la lingua ufficiale dello Stato,

si chiede di sapere:

se nella scuola italiana sia possibile derogare all'utilizzo della lingua italiana, seppure a titolo preferenziale da parte di Dirigenti scolastici e, segnatamente, nei colloqui con gli studenti;

se non si ritenga grave che una lingua ufficiale presso uno Stato straniero venga preferita alla lingua dello Stato italiano al di fuori dell'apposito insegnamento linguistico previsto dall'ordinamento e che venga usata per funzioni delicate e personali come quella del rapporto tra studenti e dirigente che vengono così ostacolate anziché favorite;

se non si ritenga che tale condizionamento linguistico non crei anche problematiche psicologiche e un aprioristico e dannoso imbarazzo, portando gli studenti ad evitare, anziché cercare, il colloquio con il Preside;

se non si ritenga che ciò discrimini gli studenti di madrelingua italiana nei confronti invece di eventuali studenti di madrelingua inglese residenti in Italia;

se non si ritenga che si stia verificando un utilizzo distorto dei poteri del Dirigente scolastico, tale peraltro da costituire un precedente che potrebbe essere seguito da altri Dirigenti;

se e come intenda intervenire il Ministro in indirizzo per garantire il diritto degli studenti italiani ad utilizzare la lingua ufficiale dello Stato italiano.

(4-02470)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

si apprende da notizie di stampa che la Flat Point Development starebbe costruendo, sull'isola caraibica nella baia di Nonsuch Bay dell'Emerald Cove, un complesso residenziale di lusso con golf, tennis, piscine, ristoranti, una parte di alloggi destinata a *residence* e un'altra ad hotel. Ville, direttamente sulla spiaggia con cinque camere da letto, patii e terrazze;

la Flat Point Development ha la sede legale ad Antigua, un Paese *offshore*, e una sede secondaria a Torino in galleria San Federico 54, ma non se ne conosce il proprietario così come non si conosce la motivazione dei 25 milioni di euro giunti in tre anni sul conto corrente della Flat Point, acceso presso la filiale milanese di banca Arner, e subito trasferiti in Svizzera;

la sede di Torino sarebbe il quartier generale italiano per raccogliere i clienti, anche se chiamando ad Antigua al numero pubblicizzato dal sito *Internet* dell'Emerald Cove, il direttore generale indirizza chi è interessato ad acquistare un appartamento non a Torino, bensì a Milano e, invece di fornire un numero telefonico, rilascia un indirizzo *e-mail* di Flat Point ad Antigua;

a Milano, tuttavia, se non si trova traccia della gestione degli alloggi, si trova quantomeno la gestione finanziaria della Flat Point. La società ha un conto corrente presso la banca Arner, la filiale milanese del piccolo istituto elvetico commissariata dalla Banca d'Italia dopo l'arresto del suo ex presidente Nicola Bravetti per un'inchiesta di riciclaggio;

la banca Arner, tra l'altro, non è una banca qualsiasi perché tra i suoi soci annovera, oltre a Bravetti, Paolo Del Bue, con 34,8 per cento del capitale. Come si legge in un articolo pubblicato il 17 novembre 2009 dal quotidiano «la Repubblica», Del Bue è un uomo vicino a Berlusconi, tanto vicino al *premier* da aver gestito i conti esteri della Century One e della Universal One, considerate dai giudici del processo Mills di Milano le casseforti estere di Berlusconi. In Arner, della Flat Point Development si occupa direttamente l'amministratore delegato, Davide Jarach, ora soppiantato dai commissari;

presso la banca Arner il 24 settembre 2005 è stato aperto un conto corrente in euro, come se la società Flat Point Development fosse residente in Italia, giustificato con l'apertura della sede di Torino;

considerato che:

la normativa valutaria, in realtà, consente l'operazione solo qualora esista una stabile organizzazione della società sul territorio italiano, e nel 2007 la Flat Point non ha compiuto nessuna operazione imponibile, quindi non ha mai versato Iva, nonostante abbia movimentato una gran quantità di denaro dall'apertura del conto;

in tre anni su quel rapporto fiduciario sono passati ben 25 milioni di euro, soldi che venivano bonificati da banche italiane sul conto della Arner di Milano e poi quasi contemporaneamente trasferiti a Lugano;

se chi faceva i bonifici avesse versato quei soldi in Svizzera sarebbe dovuto passare attraverso le maglie della normativa antiriciclaggio. Grazie invece alla triangolazione con la sede milanese della Arner, si riusciva a evitare questi problemi;

le giustificazioni avrebbe dovuto fornirle la Arner, che non si è mai peritata di segnalare alcunché. Così nel 2005 sono passati 1,8 milioni di euro sui conti della Flat Point, altri 343.000 euro nel 2006 e ben 13,1 milioni nel 2007. L'attività è continuata anche nel 2008 (10,1 milioni),

cioè dopo l'ispezione di Banca d'Italia, avvenuta tra gennaio e aprile, e sotto la gestione del commissario Alessandro Marcheselli;

il flusso di denaro si è interrotto solo a giugno, quando nel registro degli indagati è finito lo stesso Marcheselli per favoreggiamento al riciclaggio. A maggio è lo stesso *premier* Silvio Berlusconi a versare dai suoi conti personali alla Flat Point 3.367.904 euro con la causale: «Saldo costo originario e variante 2 al netto ritenuta e variante 9» (si veda il citato articolo de «la Repubblica»);

da un'ispezione della Banca d'Italia sarebbe emersa l'impossibilità di accertare i beneficiari economici di alcune società che hanno il conto alla Arner Italia, tra cui la Flat Point Development,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo, nelle sedi di competenza, al fine di venire a conoscenza dei reali proprietari della Flat Point Development e del motivo della movimentazione dei bonifici milionari presso la banca di riferimento Arner;

se non ritenga che la sopra descritta modalità con cui la Flat Point Development opera finanziariamente non sia altro che un sistema per aggirare la normativa antiriciclaggio.

(4-02471)

LANNUTTI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

Enrico Chico Forti, 50 anni, trentino, campione di windsurf e produttore televisivo e cineoperatore d'assalto, da quasi nove anni è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sito nelle paludi delle Everglades in Florida. L'accusa è di omicidio di primo grado ai danni di Dale Pike, figlio di un albergatore di Ibiza (Spagna), Anthony John Pike;

in particolare Enrico Forti era a Miami all'epoca dell'omicidio dello stilista Versace e del suicidio del *gigolo* accusato dell'omicidio, Andrew Cunanan, e pensò di realizzare un filmato sulla morte di Cunanan avvalendosi della collaborazione di un investigatore della polizia di Miami. Dopo tre mesi dalla realizzazione de «Il sorriso della medusa» fu ucciso, con la stessa modalità di Versace e con un'arma dello stesso calibro, l'australiano Dale Pike;

quest'ultimo era figlio di un albergatore con cui il signor Forti era in affari ed era giunto a Miami, suo ospite, per fare una vacanza. A quanto risulta all'interrogante, Enrico Forti fu interrogato per rispondere dell'omicidio Pike senza l'assistenza di un legale. Diversi *test* (DNA e macchina della verità) provarono la sua estraneità all'omicidio, ma l'accusa suppose che fosse il mandante senza esibire alcuna prova, solo sospetti;

il magistrato Lorenzo Matassa ha scritto un interessante libro, a giudizio dell'interrogante con cognizione di causa, restando a dir poco sbalordito per come possa agire liberamente la giustizia negli Usa. Al processo sono state manipolate le testimonianze, costruite ad arte «prove circostanziali», e fuorviata la giuria con false dichiarazioni;

Enrico Forti si è sempre proclamato innocente, perché la sua condanna è arrivata senza che ci fosse una sola prova. Ha tentato di tutto, con

la sua famiglia e i suoi amici, per far riaprire il caso, ma negli Stati Uniti il processo d'appello è ammesso solo se vengono portati nuovi elementi e la giuria ha respinto la sua richiesta;

l'unica speranza che gli rimane è un intervento della Corte federale che decida di riaprire il processo,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Governo italiano al fine di intervenire presso le autorità degli Stati Uniti d'America per ottenere la riapertura del caso giudiziario Enrico Forti, permettendo alla difesa di portare i molti elementi a scarico emersi in questi anni, utili a dimostrare la sua estraneità al delitto attraverso il ricorso alla Corte federale, presentato dai legali dello stesso.

(4-02472)

LANNUTTI, BELISARIO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il gruppo Delta è composto da oltre 20 società che occupano complessivamente circa 900 lavoratori con contratto collettivo di lavoro del credito, insieme con 2.500 persone circa tra agenti e dipendenti degli agenti che hanno contribuito allo sviluppo della società;

in seguito alle indagini sul gruppo disposte dalla Procura della Repubblica di Forlì, da cui è scaturito che la esercitava un controllo non autorizzato sulla proprietà e sulla gestione di Delta, anche attraverso altri azionisti, la Banca d'Italia, in data 5 maggio 2009, dati i motivi di assoluta urgenza, ha disposto la gestione provvisoria di Delta, con la nomina dei commissari nelle persone di , e e la sospensione dalle funzioni degli organi amministrativi e di controllo;

in una nota della Banca d'Italia si spiega che la gestione dei commissari assicura, sotto la supervisione della stessa Banca d'Italia, il normale svolgimento dell'operatività a tutela di tutte le parti interessate;

sono pervenute all'interrogante numerose segnalazioni dei dipendenti del gruppo Delta, che ormai da alcuni mesi vivono una situazione d'incertezza in seguito al commissariamento del gruppo e ad una delicata fase d'acquisizione delle quote di Delta da parte di un primario gruppo bancario italiano, quale Intesa SanPaolo;

l'amministratore delegato di Intesa SanPaolo avrebbe dichiarato che il medesimo gruppo non si sarebbe fatto carico delle criticità finanziarie del gruppo Delta, dal quale emergerebbe un quadro contabile preoccupante;

conseguentemente sono state inviate raccomandate da parte degli agenti e dei dipendenti ai commissari suddetti, tutte rimaste senza risposta, nelle quali gli interessati chiedevano di restituire loro l'operatività completa. A tutt'oggi infatti gli agenti e i dipendenti hanno un'operatività limitata, ovvero sono in grado di esaminare e deliberare le richieste di finanziamenti, ma non possono liquidare le pratiche;

tutto questo comporta enormi difficoltà, perché da una parte possono comunicare al cliente che la richiesta è stata approvata, ma dall'altra

non sono in grado di dare soldi, con la conseguenza che, a situazione immutata, il fatturato di dicembre sarà nullo;

se la situazione non si sblocca, con un fatturato a zero, nel mese di gennaio 2010 ci saranno circa 2.500 persone, tra agenti e dipendenti degli agenti, che non potranno ricevere lo stipendio,

si chiede di sapere:

se non ritenga il Governo che i commissari nominati dovrebbero, pur nel rispetto della complessa trattativa di acquisizione, rendere noti ad agenti e dipendenti gli accordi presi per il possibile salvataggio di Delta, viste le diffuse preoccupazioni sulle possibili conseguenze negative;

quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di sua competenza, al fine di salvaguardare l'attività dei lavoratori in questione.

(4-02473)

SARO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

il vincolo culturale è un vincolo di diritto pubblico alla proprietà privata di natura reale e fondato su un provvedimento amministrativo;

detto provvedimento amministrativo, con il quale si assoggetta un bene a vincolo culturale, è la «Dichiarazione di interesse storico-artistico»;

il Comune di Visco (Udine) ha presentato richiesta di verifica del vincolo culturale per l'ex caserma «Luigi Sbaiz» e per l'ex dogana austro-ungarica sita nelle vicinanze;

detti beni pubblici, che hanno una vetustà superiore ad anni 50 e hanno avuto durante il secondo conflitto mondiale un rilievo storico notevole, sono pervenuti al Comune di Visco nel 2001 (decreto legislativo n. 237 del 2001);

l'intera area su cui insistono detti beni è di circa 117.000 metri quadri ed è priva di destinazione urbanistica proprio a causa della mancata definizione del vincolo culturale;

in detta area, inoltre, sono presenti numerose coperture in amianto-cemento in avanzata fase di degrado a causa dell'abbandono e che rappresentano un costante rischio ambientale;

considerato che:

il 12 maggio 2008 sono state inviate alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Friuli-Venezia Giulia le schede relative a detti beni (protocollo n. 1806);

il 15 maggio 2008 la predetta Direzione regionale ha dato avvio al procedimento per la determinazione del vincolo;

il termine, pari a 120 giorni, per il completamento del procedimento, è scaduto il 12 settembre 2008,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra riportato;

se risulti completato l'*iter* relativo al procedimento per la determinazione del vincolo ambientale così come richiesto dal Comune di Visco;

se, in caso negativo, il Ministro per i beni e le attività culturali intenda promuovere un'ispezione presso la sede della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Friuli-Venezia Giulia al fine di verificare: 1) i motivi per i quali detto *iter* non è stato completato nei termini previsti dalla legge; 2) se risultino eventuali responsabilità, a carico di chi e come intenda sanzionarle;

se, accertati i fatti, intenda intervenire al fine di accelerare le procedure relative all'eventuale concessione del citato vincolo;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda intervenire, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, al fine di eliminare nel minor tempo possibile, i rischi legati alla presenza di amianto nell'area in questione facilitando, quindi, la riconversione della stessa in bene di interesse storico-artistico.

(4-02474)

MICHELONI. – *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Patronatos assistencial dos immigrantes italianos con sede a San Paolo del Brasile è un ente di pubblica utilità – riconosciuto dal Governo brasiliano con decreto n. 42.516 del 26 ottobre 1957;

nell'ambito delle attività di assistenza svolte da tale istituto rientra la riscossione delle pensioni maturate dai cittadini italiani immigrati in Brasile e il loro invio ai medesimi;

il suddetto patronato incassa, su delega, le pensioni di oltre 400 cittadini rientrati in Italia dal Brasile;

considerato che molti dei suddetti cittadini hanno segnalato gravi inefficienze nell'erogazione dei servizi di assistenza da parte di tale ente e in particolare gravissimi ritardi nell'invio agli stessi delle pensioni maturate nei confronti degli stessi o dei loro superstiti ed aventi causa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto denunciato in premessa in ordine ai gravi ritardi nei pagamenti delle pensioni ai nostri connazionali da parte dell'ente Patronatos assistencial dos immigrantes italianos e quali urgenti iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per far sì che i suddetti pagamenti avvengano nei tempi e nei modi fissati o da fissare da opportuni accordi;

se, alla luce dei fatti esposti, non ravvisino la necessità di disporre nei confronti dell'ente le opportune verifiche del rispetto degli accordi;

inoltre, in caso di accertate irregolarità ed inadempienze nella gestione delle suddette attività, quali misure intendano adottare nei confronti di coloro che se ne siano resi responsabili,

se, in particolare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali voglia, attraverso l'INPS, sollecitare l'INSS (istituto brasiliano della previdenza sociale) a definire un accordo per il pagamento diretto delle pensioni ai nostri connazionali rientrati in Italia;

se voglia diffidare enti o istituzioni estere dall'utilizzo improprio del nome patronato, che ai sensi della legge n. 152 del 2001 riguarda solo gli istituti in Italia riconosciuti dai competenti uffici ministeriali;

se risulti vero che il Patronatos assistencial dos immigrantes italianos, riconosciuto ai sensi della legge brasiliana, riceve un finanziamento dal Ministero degli affari esteri italiano;

se, infine, il Ministro degli affari esteri non ritenga di dover procedere all'immediata sottoscrizione della convenzione-quadro tra il Ministero e i patronati ancora pendente, al fine di offrire maggiori garanzie agli utenti di tali istituti nonché maggiori benefici allo Stato italiano.

(4-02475)

TOTARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il carcere «Le Sughere» di Livorno presenta una situazione estremamente critica a causa del sovraffollamento della popolazione carceraria;

detta struttura, infatti, conterebbe 425 detenuti a fronte di una capienza di 280, mentre gli agenti di Polizia penitenziaria sarebbero in sottorganico di 75 unità;

per quanto consta all'interrogante la situazione è, inoltre, aggravata da ulteriori contingenze: la sala colloqui è in fase di ristrutturazione e, conseguentemente, ne è stata attrezzata una di fortuna; le strutture sono fatiscenti e poco pulite; i parcheggi sono insufficienti e non ci sono alloggi per il personale; inoltre, dopo la chiusura del sottopasso a Salviano, raggiungere la struttura è estremamente arduo a causa dei problemi di viabilità e traffico congestionato;

considerato che:

nel carcere si sta realizzando un nuovo reparto e si stanno installando nuovi generatori di corrente ad olio vegetale;

conseguentemente, oltre ai normali mezzi che hanno accesso per la fornitura dei generi alimentari e alla locale società di nettezza urbana, ogni giorno arrivano nei cantieri dell'istituto decine di automezzi ad ogni ora;

anche il numero di operai è variabile e, allo stato, si aggira intorno alle 30 unità;

i cantieri più grandi sono quelli del nuovo padiglione e quelli delle nuove sale colloqui: i primi si trovano presso l'area antistante al campo sportivo dell'istituto ed al padiglione alta sicurezza nel quale sono reclusi i detenuti condannati per delitti mafiosi e a rischio evasione; i secondi si trovano presso l'area di accesso all'istituto e si estendono fino ai locali della cucina detenuti e del sopravvitto;

mentre il primo cantiere è più isolato rispetto ai detenuti, il secondo cantiere si trova nel punto di maggiore concentrazione dei detenuti non solo perché riguarda l'ingresso del carcere ma perché adiacente alla zona della cucina e del sopravvitto, nella quale sono quotidianamente impiegati detenuti lavoratori;

i lavori dovrebbero terminare nel mese di ottobre 2010 per le nuove sale colloqui e nell'ottobre 2011 per il nuovo padiglione detentivo,

ma è opinione dell'interrogante che i lavori potrebbero protrarsi più a lungo,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato;

quali determinazioni intenda assumere al fine di potenziare il personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la struttura carceraria «Le Sughere» di Livorno anche in considerazione del maggiore impegno richiesto agli agenti a causa dei lavori di ristrutturazione sull'area che insiste nella sezione di massima sicurezza;

se e in che modo intenda intervenire al fine di trovare un giusto equilibrio che tuteli la dignità dei detenuti e garantisca lo svolgimento del servizio di vigilanza in totale sicurezza.

(4-02476)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

sono arrivate all'interrogante segnalazioni di cittadini che lamentano la difficoltà di prendere contatto con i responsabili della Mediafin SpA;

in particolare il caso di un cittadino che a tutt'oggi non riesce a portare all'incasso fidejussioni assicurative della Mediafin SpA;

a dicembre 2008 la Banca d'Italia esclude la Mediafin SpA dagli istituti di credito;

ad inizio 2009 chiude la sede di Roma della Mediafin ed apre una fantomatica sede a Napoli (Centro direzionale 80100) di cui non si conosce l'indirizzo;

il 6 maggio 2009 il notaio Tullio Forte registra l'atto del trasferimento di sede da Roma via Flaminia, 53, a Napoli Centro direzionale;

il 28 luglio 2009 notaio Elio Bellecca registra l'atto del nuovo trasferimento di sede da Napoli Centro direzionale a Newark – De 113 Barksdale Professional Center 19711 Stati Uniti d'America, dove in realtà risulterebbe un parcheggio;

sempre con lo stesso atto la Mediafin SpA cambia l'amministratore unico e al posto di Domenico Visone, amministratore unico dal 2004, viene fatto amministratore Taiwo Ikponmwoşa nato in Nigeria a Benin City, dell'età di 24 anni;

il cittadino dopo varie ricerche su *Internet* per rintracciare i responsabili della Mediafin SpA ha trovato gli indirizzi di tutti i sindaci effettivi e dei sindaci supplenti ed in più è venuto a conoscenza del coinvolgimento di uno di loro nelle liste della P2,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, nelle sedi di competenza, al fine di accertare se dietro tutte le operazioni di trasferimento della Mediafin SpA, a quanto pare in sedi inesistenti, non si possa ravvisare una truffa a danno dei risparmiatori.

(4-02477)

LANNUTTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il settimanale «L'Espresso», nel numero del 4 dicembre 2009, ha pubblicato un articolo sui dipendenti Trenitalia che utilizzano i palmari dell'azienda scaricando illegalmente dati *Internet*. Traffico *web* che per una singola utenza sfiora il tetto dei 400.000 euro a bimestre, toccando il *record* di oltre 1.300.000 euro tra gennaio e ottobre 2008;

a quanto risulta dall'articolo Trenitalia SpA, gestore per le Ferrovie dello Stato del trasporto di passeggeri e merci, non avrebbe agito al riguardo durante tutto il 2008 e sarebbe intervenuta, senza metterne al corrente l'opinione pubblica, solo l'anno seguente, mentre a bilancio erano già stati inseriti i presunti illeciti telefonici;

in particolare secondo gli esperti di telefonia l'accumulo di un traffico tanto elevato per un singolo dipendente potrebbe essere scaturito dai ferrovieri che potrebbero aver collegato i palmari a *Internet* per scaricare ore di musica, *film* o posta personale, o, anche, che dipendenti di Trenitalia abbiano avviato una fasulla associazione benefica *online*, con tanto di numero verde per donazioni, versando a se stessi denaro tramite i cellulari. Oppure è possibile che qualcuno abbia fatto scommesse sul *web*, soddisfacendo passioni private con denaro pubblico. Tutte soluzioni, aggiungono i tecnici, che potrebbero valere anche per le altre utenze di Trenitalia abbinate a massicci traffici telefonici;

l'amministratore delegato, interpellato, prima afferma che si tratta di cifre normali, anzi basse, salvo poi, considerato l'imponente traffico documentato dalle bollette di TIM, cambiare idea ed affermare che sarebbero coinvolti un centinaio di dipendenti, dei quali una trentina è stata denunciata mentre gli altri 70 avrebbero subito provvedimenti disciplinari,

i sindacati dei lavoratori affermano di non essere al corrente, ad oggi, dei 30 licenziamenti. Nessuno di Trenitalia li ha informati dell'allontanamento anche di un solo ferroviere per la questione dei palmari;

considerato che proprio di recente, e precisamente dal 13 dicembre 2009, con il pretesto dell'Alta Velocità, Trenitalia ha provveduto ad un consistente aumento delle tariffe, specie sulla seconda classe, con rincari pari al 30 per cento sulla tratta Torino-Napoli senza migliorare la qualità del servizio, ma anzi penalizzando ancora di più i pendolari con la decisione di un ritocco di un centesimo di euro per ogni chilometro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei «telefoni d'oro» e se le suddette somme relative ai traffici telefonici di Trenitalia non siano da considerarsi uno spreco di denaro pubblico;

se sia a conoscenza di quali siano i motivi per cui Trenitalia nel tempo non abbia agito per prevenire gli sprechi nell'uso dei palmari assegnati ai dipendenti; e perché, in ogni caso, non si sia ottenuto da TIM un contratto che potesse tutelare l'azienda;

quali siano le utenze coinvolte nei traffici telefonici «d'oro» e quale sia il contenuto delle denunce contro i dipendenti al fine di inquadrare il tipo di abuso e le modalità con cui è stato commesso;

quale sia nel dettaglio l'ammontare delle spese telefoniche dell'azienda Trenitalia tali da giustificare una spesa di oltre 20 milioni di euro di traffico in un anno;

se risulti al Governo che con l'Alta Velocità siano state peggiorate le condizioni di trasporto di milioni di pendolari con soppressione e riclassificazione dei treni, costringendoli a subire una colpevole inefficienza;

quali misure urgenti di competenza intenda assumere al fine di ripristinare *standard* minimi accettabili nel trasporto ferroviario rispetto ai viaggiatori che hanno subito una stangata di classe che non corrisponde a quegli *standard* minimali accettabili nel delicato settore dei trasporti.

(4-02478)

LANNUTTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

Carlo Parlanti, cittadino italiano e *manager* informatico, è stato arrestato nel luglio 2004 in Germania a seguito di un mandato di cattura emesso dalla procura di Ventura (California) nel 2002, senza, come dimostrano gli atti del processo pubblicati, adeguate investigazioni di diritto;

attualmente Carlo Parlanti è detenuto in California nel carcere di Avenal, in pessime condizioni di salute. In particolare il signor Parlanti soffre di diverse patologie, tra cui piorrea allo stato avanzato, sciatalgia e asma, e nella prigione californiana ha contratto l'epatite C, nonostante non faccia uso di droghe e non sia mai entrato spontaneamente in contatto con sangue infetto. Gli sono necessarie cure urgenti e adeguate, e occorre far sì che non incorra in altri rischi di salute;

da quanto si evince dalla documentazione ci sono dubbi sulla legittimità della richiesta di estradizione e sul modo in cui è avvenuta. Ancor più dubbi esisterebbero sul verdetto di colpevolezza emesso, che da legge dovrebbe essere tale se la colpevolezza è dimostrata al di sopra di ogni ragionevole dubbio;

è accertato che nelle dichiarazioni fatte in fase di processo ci sono diverse contraddizioni e crimini di falsa testimonianza commessi e certificati, avallati dalle dichiarazioni degli stessi poliziotti, che invaliderebbero chiaramente la ricostruzione della presunta vittima, Rebecca Mckay White,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano non intenda farsi portavoce nelle opportune sedi diplomatiche, bilaterali e comunitarie, al fine di chiarire la vicenda umana e giudiziaria del signor Parlanti in prigione in California da tre anni senza che ne sia dimostrata la colpevolezza, rivendicando il diritto ad un giusto processo;

se abbia messo in atto le opportune iniziative al fine di richiedere per Carlo Parlanti un trattamento carcerario più adeguato anche alle sue condizioni di salute.

(4-02479)

LANNUTTI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il sistema televisivo analogico, che ha accompagnato gli italiani *ab imis* e per oltre 50 anni, è, ormai, sostituito dal sistema digitale (DTT, Digital terrestrial television);

la DDT costituisce un'importante innovazione tecnologica che avrà notevoli conseguenze positive sul modo di fruire la stessa televisione. La trasformazione della TV da analogica a digitale costituisce un processo evolutivo, avviato ormai da tempo e la cui conclusione è prevista per il 2012, coinvolgendo oltre 20 milioni di abitazioni e 50 milioni di apparecchi televisivi in Italia;

numerosi sono i benefici che deriveranno agli utenti dall'introduzione della DTT, tra cui si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non già esaustivo, il maggior numero di programmi disponibili, la migliore qualità dell'immagine e dell'audio, l'introduzione di programmi interattivi, la possibilità di utilizzare la televisione per godere di servizi di informazione di pubblica utilità e, inoltre, un minor inquinamento elettromagnetico;

con il passaggio alla TV digitale sono state liberate cinque frequenze con lo *standard* DVB-H, che entro il 2012 dovranno essere nuovamente assegnate. Lo *standard* DVB-H (Digital video broadcasting – handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, Istituto europeo per gli *standard* nelle telecomunicazioni, con il documento «Digital video broadcasting: transmission system for handheld terminals (DVB-H)», ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11), è derivato dallo *standard* DVB-T (DVB – terrestrial), usato per la televisione digitale terrestre. Rispetto al DVB-T, lo *standard* DVB-H è specificatamente rivolto alla ricezione da terminali mobili, con riguardo tra l'altro alla ricezione in movimento ed al consumo energetico. Il DVB-H consente quindi la ricezione, tramite dispositivi *handheld* di piccole dimensioni, di servizi multimediali (tipicamente televisivi e radiofonici) anche con caratteristiche interattive;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione, e alla lettera c), n. 2, ed attribuisce alla medesima Autorità la funzione di garantire l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

l'articolo 8-*novies* del decreto-legge n. 59 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», alla luce delle censure sollevate dalla Commissione europea in materia di gestione delle radiofrequenze televisive con il parere motivato emesso nell'ambito della proce-

dura di infrazione n. 2005/5086, ha modificato l'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. I principali elementi della nuova legge sono:

a) la previsione del regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 59 per l'attività di operatore di rete, anche nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale terrestre, così conformando la relativa disciplina ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

b) la definizione di un calendario dello *switch-off* della televisione analogica per aree territoriali, ai fini di una progressiva digitalizzazione delle reti televisive da completare entro il 2012;

c) la definizione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, delle procedure per l'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per le reti televisive digitali, nel corso della progressiva attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, secondo la «deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate sui criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori»;

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico, al fine di assicurare la piena conformità della regolamentazione in materia di assegnazione delle radiofrequenze ai principi stabiliti dal diritto comunitario, alla luce della procedura di infrazione n. 2005/5086, hanno ravvisato l'esigenza di apportare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, un affinamento dell'attuale quadro normativo e regolamentare;

considerato che:

negli Usa le frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre non si libereranno prima del 2012, ma l'anno scorso sono già state messe all'asta ricavandone ben 19 miliardi di dollari. In Europa, Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna si stanno organizzando per seguirne l'esempio. Il Regno Unito ha deciso di allocare due terzi delle frequenze legate al passaggio dall'analogico al digitale a servizi radiotelevisivi. Il restante terzo, un blocco comunque assai sostanzioso di 112 MHz, sarà messo all'asta senza vincoli sulle tecnologie o sugli utilizzi: gara quindi aperta anche agli operatori mobili e a quelli fissi di banda larga. In Francia uno studio commissionato dal Governo stima a 25 miliardi di euro il beneficio di non limitare l'allocatione ai soli servizi televisivi. Anche il Governo tedesco ha annunciato che parte del dividendo digitale sarà utilizzato per offrire servizi *wireless* a banda larga;

in Italia, al contrario, si affida, a giudizio dell'interrogante, nel modo peggiore una tale risorsa, senza generare né efficienza né incassi per lo Stato;

il presente quadro regolamentare richiede che il garante delle comunicazioni, relativamente ai servizi DVB-H e per le bande di frequenze che saranno identificate per tali servizi definisca le procedure per l'assegnazione dei relativi diritti d'uso;

una delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha predisposto un documento alla luce del quale nell'assegnazione delle frequenze si dovrà tener conto non solo dell'offerta economica ma anche della qualità dei contenuti diffusi, l'eventuale rilancio rispetto al valore base sarà apprezzato ma conterà maggiormente la qualità dei contenuti diffusi;

sorgono, dunque, a giudizio dell'interrogante, forti dubbi sulla valutabilità dei contenuti in un campo completamente arbitrario e dal quale, però, si potrebbero ricavare ingenti risorse economiche;

ulteriore criticità sembra rilevabile anche in relazione ai soggetti che potranno partecipare alla gara, dal momento che i soggetti di peso internazionale sembrano esserne esclusi. All'uopo, infatti, società delle reti come Rtf o la società americana Crown castle saranno escluse;

uno dei commissari dell'Autorità ha denunciato l'opacità della delibera votando in maniera negativa la medesima;

nulla, inoltre, si dispone circa lo «white space», frequenze che fanno parte dello spettro *de quo* ma che non sono utilizzabili per la TV mentre potrebbero essere utilmente assegnate alle società telefoniche;

come se non bastasse, le criticità emerse riguardano persino il funzionamento del sistema con gravi danni per i consumatori. All'uopo, infatti, 25 milioni di case italiane hanno oggi un'antenna che riceve le bande IV e V, ossia i canali dal 21 al 69. Sono, invece poche le zone in cui le antenne ricevono anche la banda III, i canali 511 e la banda I,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo ritenga di promuovere, con la massima sollecitudine, al fine di modificare l'attuale assetto normativo e far sì che siano individuate le modalità opportune per garantire che l'assegnazione delle frequenze avvenga in maniera trasparente e previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica;

quali risorse economiche intenda incassare dalle assegnazioni delle suddette frequenze.

(4-02480)

CARLINO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la Lares Cozzi, società con sede a Paderno Dugnano (Milano), fino al 2000 era uno dei maggiori produttori italiani nel settore dei circuiti stampati con una clientela che comprendeva grandi società elettroniche come Nokia, Siemens, Ericsson, Philips, Motorola, Alcatel;

a partire dal 2000, a causa della crescita della concorrenza dei produttori asiatici e delle conseguenti modifiche all'interno del mercato della telefonia, la domanda di circuiti stampati diminuisce, la Lares Cozzi entra

in una pesante crisi e nel 2004 accede alla procedura di amministrazione controllata di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

nel tentativo di sanare parte della situazione debitoria e rendere possibile il rilancio della società vengono posti in essere: a) un piano di ristrutturazione industriale, curato da un commissario straordinario, che porta ad un aumento delle commesse; b) la concessione da parte del Comune di Paderno Dugnano di una modifica della destinazione d'uso, da industriale ad edificabile, dell'area su cui sorge lo stabilimento Lares, area che verrà poi ceduta alla società Fiduciaria Immobiliare Lombarda (FIL Casa);

in data 26 settembre 2006 la Lares Cozzi viene acquisita dalla Sima srl, società del gruppo Cts, e successivamente ceduta al gruppo Ist che controlla anche la società Metalli Preziosi (altra azienda metalmeccanica ubicata nelle vicinanze della Lares);

le società acquirenti beneficiano del ricavato della cessione dei terreni alla FIL Casa con il vincolo tuttavia di destinare tali risorse ad investimenti per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività dell'impresa per almeno due anni e l'individuazione, entro il medesimo arco di tempo, di un nuovo sito per il trasferimento dello stabilimento, sito che avrebbe dovuto essere ubicato nel territorio comunale di Paderno Dugnano;

nel dicembre 2008, contrariamente a quanto pattuito, la Lares viene messa in liquidazione con procedura di concordato preventivo e nel marzo 2009 viene sottoscritto un accordo di cassa integrazione straordinaria per i 137 dipendenti;

tra giugno e luglio 2009 il Tribunale di Monza dichiara il fallimento della Lares, della Metalli Preziosi e dell'intero gruppo Ist;

considerato che a fronte della grave situazione finanziaria, la struttura industriale della Lares è tuttora di alto valore, sia per quanto riguarda la tecnologia degli impianti, sia per l'alta specializzazione e le capacità professionali del personale,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di promuovere un tavolo di confronto con le parti sociali ed i soggetti istituzionali coinvolti ai vari livelli al fine di individuare possibili soggetti imprenditoriali interessati al rilancio dell'azienda e, successivamente, l'eventuale connessione con l'accesso al credito.

(4-02481)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la fondazione Tercas, che detiene il 65 per cento della proprietà della banca Tercas, Cassa di risparmio di Teramo, ha sponsorizzato il progetto di innovazione tecnologica del Tribunale di Teramo;

il progetto in questione, denominato «Basket», prevede che attraverso una piattaforma dedicata raggiungibile dal sito *web* del Tribunale di Teramo sarà possibile per l'avvocato ottenere *online*, semplicemente compilando un modulo con le informazioni necessarie ad individuare il procedimento, le copie degli atti processuali;

considerato che il Presidente della Fondazione ha dichiarato che la presenza della Tercas tra i finanziatori del progetto vuole essere un contributo allo sviluppo del territorio teramano,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga che il territorio di Teramo avrebbe bisogno di altri e diversi contributi per garantire il proprio sviluppo e che, conseguentemente, la decisione della fondazione Tercas possa sottendere la volontà della Fondazione di indurre comportamenti di favore da parte del Tribunale di Teramo nei propri confronti.

(4-02482)

PEDICA, BELISARIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'influenza A H1N1, secondo i primi dati resi noti dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a metà 2009, avrebbe dovuto rappresentare un fenomeno dalle dimensioni e dalle conseguenze preoccupanti;

l'11 giugno 2009 l'OMS dichiarava, per la prima volta in 40 anni, lo stato di pandemia, innalzando il livello di allerta al massimo dell'emergenza (grado 6) inducendo dunque i 193 Stati membri a rafforzare le misure di sicurezza sanitaria;

a livello di prevenzione nel mese di ottobre veniva approntato dal Governo italiano un piano di vaccinazione che prevedeva l'acquisto di 48 milioni di dosi sufficienti a coprire la vaccinazione di 24 milioni di persone, pari al 40 per cento della popolazione;

l'impresa farmaceutica aggiudicatasi la gara d'appalto per la somministrazione del vaccino antinfluenzale era la Sanofi Aventis, società che, come si apprende dalle agenzie di stampa del 22 dicembre 2009, su segnalazione della Asl piemontese è stata sottoposta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a procedura di verifica del rispetto delle normative *antitrust*;

il 2 ottobre 2009, al termine della riunione del Comitato di crisi sull'influenza A, l'allora Vice Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, oggi Ministro della salute, Ferruccio Fazio, affermava che, essendo la diffusione del virus A H1N1 più lenta del previsto, il picco di massima espansione dell'influenza avrebbe dovuto verificarsi, in Italia, tra il 18 dicembre e il 18 gennaio;

rilevato che:

il picco epidemico di cui sopra (che ha provocando 182 vittime, tutte, ad eccezione di tre persone, affette da gravi patologie pregresse) non si è verificato nel periodo stimato dal ministro Fazio bensì in anticipo notevole, tanto che, secondo notizie di stampa, lo stesso Ministro avrebbe affermato il 19 dicembre che il picco è ormai passato;

la tempistica per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini (con la commessa di 48 milioni di dosi effettuata nel mese di settembre, l'inizio della somministrazione per i medici e le persone che lavorano nei servizi essenziali effettuata ad ottobre e la somministrazione alla restante parte della popolazione nei mesi successivi) apparirebbe quindi sfalsata rispetto alla tempistica reale della diffusione del virus;

nel caso in cui quanto sopra affermato, circa una discrasia temporale fra il manifestarsi della crisi epidemica e l'azione preventiva e precauzionale della campagna di vaccinazione, corrispondesse al vero si potrebbe palesare un evidente caso di errate scelte di macroeconomia sanitaria,

si chiede di sapere:

per quale motivo non sia stato possibile intervenire e in tempi più brevi con una maggiore incisività per la prevenzione dell'annunciata pandemia dell'influenza A H1N1;

quale sia il numero di dosi di vaccino che sono state effettivamente acquistate;

quale sia l'ammontare delle risorse investite nell'acquisto delle dosi stesse;

quale sia il numero di dosi di vaccino acquistate che risultano ad oggi rimaste inutilizzate;

a quale livello di allerta sia oggi l'allarme pandemia in Italia;

quanti siano i casi stimati di contagio da virus A H1N1 realmente previsti nei prossimi mesi;

nell'eventualità in cui la campagna vaccinazioni si stia protraendo, pur in mancanza di una conclamata e provata necessità, quali misure intenda porre in essere il Ministro in indirizzo al fine di rivedere la campagna di vaccinazioni e allo scopo di evitare qualsiasi tipo di ingerenza, diretta o indiretta, delle case farmaceutiche aggiudicatesi la gara d'appalto per l'approvvigionamento sui medici di famiglia.

(4-02483)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che la recente sentenza n. 26635/2009 delle Sezioni unite civili della Corte suprema di Cassazione ha sancito che: «La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata in relazione ai soli *standard* in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente»;

considerato che:

la sentenza citata rileva ulteriormente che gli studi di settore non sono un parametro certo sul quale inoltrare la cartella di accertamento fiscale in base alla presunzione che lo scostamento dai parametri di reddito nasconda l'elusione del dovuto in termini di imposta;

anche la disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si basa su calcoli presunti che raramente rispecchiano la realtà in cui versano le società interessate;

i parametri previsti dalla disciplina delle società di comodo non tengono conto della grave crisi economica attuale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rivedere al più presto la disciplina delle società di comodo puntando alla soppres-

sione dell'istituto o, almeno, alla sospensione dell'applicazione a tutte le società interessate.

(4-02484)

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nella XV Legislatura è stato predisposto dal Governo un disegno di legge recante «Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile», il quale scaturiva da un protocollo di intesa firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali del personale della giustizia;

quel disegno di legge prevedeva la riqualificazione del personale della giustizia attraverso un progetto di valorizzazione che avrebbe permesso: la ricomposizione dei profili professionali, una maggiore flessibilità, 2.800 assunzioni, un progetto di modernizzazione, investimenti adeguati per il processo telematico e l'informatizzazione;

il disegno di legge di cui sopra è stato approvato in maniera *bipartisan* e con gli emendamenti dell'opposizione *pro tempore*, dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera nel gennaio 2008;

il disegno di legge citato, il cui *iter* è stato interrotto a causa della cessazione della Legislatura, è stato ripresentato nella presente Legislatura, ed è attualmente in discussione in 2ª Commissione permanente (Giustizia) al Senato come Atto Senato 579;

le trattative relative all'annoso problema della riqualificazione che i lavoratori della giustizia attendono dal 2000, rese stringenti dalla necessità di adeguare il contratto integrativo di Ministero dopo la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro 2006-2009, si sono arenate con la nuova Legislatura;

il Ministro ha ricevuto le organizzazioni sindacali solo nel febbraio 2009: sebbene in quella occasione il Ministro abbia assicurato soluzioni in tempi brevi, iniziative risolutive in merito ancora non sono state intraprese;

il Governo nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 ha stabilito che, per attuare le riforme in programma e quelle già avviate (riforma del codice civile, pacchetto sicurezza, eccetera), è necessario riqualificare il personale e procedere a 3.000 assunzioni in modo tale da sopperire alle «gravi carenze di organico» e garantire la prosecuzione del servizio. Si chiedono, dunque, 40 milioni di euro per le progressioni professionali tra le aree e 114 milioni di euro per le assunzioni;

l'amministrazione del comparto giustizia ha tuttavia dichiarato di non poter garantire i cosiddetti passaggi di area che porterebbero alla ricomposizione dei profili professionali, in quanto le previsioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 non hanno avuto alcun esito. Nell'attuale situazione è possibile garantire

solo un mero passaggio economico per il personale da finanziare con i soldi del Fondo unico di amministrazione (Fua), inizialmente destinato a finanziare la produttività individuale e di gruppo;

rilevato che:

il contratto nazionale, per garantire una maggiore flessibilità nell'ambito dei profili, individua il profilo professionale e il lavoro ad esso riconducibile su di un'unica area funzionale;

il contratto integrativo del 2000 aveva ricomposto i processi lavorativi in figure professionali uniche capaci di garantire, anche grazie ad alcuni accordi sulla interfunzionalità, la prosecuzione del servizio, nonostante le gravi carenze di organico;

il contratto nazionale impone che tali figure professionali vengano ricomposte in un'unica area, verso l'alto, per una maggiore qualificazione degli stessi lavoratori;

nelle more della riorganizzazione del comparto giustizia, l'amministrazione ha proposto un ordinamento professionale, firmato in data 15 dicembre 2009, che apparirebbe contrario al contratto nazionale 2006-2009 di cui sopra;

il nuovo ordinamento dell'amministrazione propone, infatti, di dividere il lavoro, separare le funzioni e rivalutare le figure professionali verso il basso e non prevede alcun impegno formale che vincoli l'amministrazione circa la ricomposizione delle figure professionali. A tal riguardo si è ommesso di dire che, proprio con l'entrata in vigore della legge n. 15 del 2009 in materia di lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione, sarà impossibile procedere alla ricomposizione dei profili in quanto, per l'accesso all'area superiore, si dovrà essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno e, dunque, per migliaia di cancellieri, ufficiali giudiziari e altri dipendenti, l'attività prestata negli ultimi anni sarà resa nulla e non consentirà la progressione nella carriera;

tale accordo appare inoltre viziato dalla marginale rappresentatività delle organizzazioni sindacali che hanno aderito e firmato lo stesso. Non è stata invece oggetto di trattativa la proposta di accordo, completa di un ordinamento rispettoso del contratto collettivo nazionale del lavoro e improntato all'efficienza ed alla flessibilità, presentata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali;

tale proposta, fra gli altri interventi previsti ed in base a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 presentato dallo stesso Governo, dilazionava i passaggi del personale tra le aree in tre anni e prevedeva l'istituzione della figura dell'«assistente di procedura informatica», volta a reinternalizzare un servizio importante come l'assistenza informatica, assicurando così stabilità contrattuale ai dipendenti e garantendo, allo stesso tempo, sicurezza del servizio e sulla circolazione dei dati sensibili relativi agli uffici giudiziari,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda garantire un'efficiente realizzazione del cosiddetto «processo breve», stante la condizione di sotto-organico e mancanza di risorse di cui soffrono gli uffici giudiziari;

come intenda dare concreta esecuzione a quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria in relazione alle necessità pregiudiziali per procedere alle riforme, ovvero la riqualificazione del personale e 3.000 nuove assunzioni;

se intenda riesaminare la proposta presentata dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali e reperire i fondi previsti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, necessari a garantire la prosecuzione del servizio;

se intenda firmare un accordo che acquisisca validità in quanto firmato dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali e dunque rappresentativo del maggior consenso da parte dei lavoratori della giustizia;

se, infine, intenda procedere alla reinternalizzazione del servizio di assistenza informatica e di verbalizzazione, al fine di garantire una maggiore sicurezza al servizio della giustizia.

(4-02485)

FERRANTE, LUMIA, VICARI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il previsto raddoppio ferroviario della Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono è totalmente finanziato, con un investimento di 960 milioni di euro, e l'opera è «cantierabile» fin dal 2004. Nel mese di ottobre 2005 viene affidato l'appalto del 1° lotto, la Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo, 420 milioni di euro, i cui lavori sono in corso di realizzazione;

nel mese di novembre del 2005 Italferr procede agli espropri per pubblica utilità delle aree necessarie alla «realizzazione del tratto Ogliastrillo-Castelbuono tra il Km. 62+900 e il Km. 74+876 (lotto II)». Il comitato cittadino «Cefalù-Quale ferrovia», avendo constatato il mancato concreto avvio dei lavori del 1° lotto e i ritardi nell'espletamento delle procedure di appalto del 2° lotto, avvia una campagna di sensibilizzazione nei confronti degli organi preposti alla realizzazione dell'opera;

si evidenzia che sulla questione, nel tempo, l'interrogante e altri senatori hanno presentato al Ministro delle infrastrutture e trasporti più di un'interrogazione con le quali si sollecitava la realizzazione della Cefalù-Castelbuono e di fare piena chiarezza sulla vicenda,

in particolare, all'interrogazione 4-00604 presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo nella XV Legislatura, il 28 novembre 2006 il Ministro delle infrastrutture tra le altre cose rispondeva che: il raddoppio della Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono è «interamente finanziato» (960 milioni di euro); per la tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo «è prossima l'apertura dei cantieri»; «per quanto riguarda la tratta Cefalù Ogliastrillo-Castelbuono, l'avvio dell'attività negoziale è stato programmato entro gennaio 2007»; «in località Ogliastrillo, nel Comune di

Cefalù, non sarà svolto alcun servizio né per i viaggiatori né per le merci e quindi non è previsto un conseguente incremento del traffico viario afferente agli impianti ferroviari»;

il 16 novembre 2006, il Ministero delle infrastrutture pubblica il nuovo Piano-Programma delle infrastrutture da realizzare in via «prioritaria», nel quale risulta inserito, a pag. 103, la velocizzazione della tratta Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono. Viene inoltre specificato che l'intervento riguarda un'estesa complessiva di oltre 32 chilometri e comporta il raddoppio della tratta e l'interramento della nuova stazione di Cefalù. Il costo complessivo è di 960 milioni di euro, interamente finanziati. L'opera è suddivisa in due tratte: Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo: i lavori sono stati affidati al contraente generale Maire Engineering SpA ed è in corso la progettazione definitiva;

dal 10 dicembre 2008, a seguito dei ritardi nell'avvio delle procedure di appalto dei lavori del 2° lotto, il comitato cittadino «Cefalù-Quale ferrovia» riprende la campagna di sensibilizzazione nei confronti di Ferrovie dello Stato, di Rete ferroviaria italiana, del Governo e della Regione Sicilia e degli enti locali interessati, chiedendo il finanziamento dell'opera anche attraverso i fondi ancora non interamente spesi di Agenda Sicilia 2000-2007, quelli da utilizzare di Agenda 2007-2013 ed i Fondi per le aree sottoutilizzate (Fas);

il 10 marzo 2009 il Sindaco di Cefalù, i Sindaci interessati e all'ente Parco delle Madonie, congiuntamente al comitato cittadino cefaludese, scrivono una lettera-appello ai vertici di Ferrovie dello Stato, al Governo e al Presidente della Regione Sicilia, chiedendo il sollecito finanziamento dell'opera e sottolineando i danni che la cittadina subirà dai differenti tempi di realizzazione dei due lotti;

è importante sottolineare che, in questi anni, dalle risposte ricevute ad altrettante interrogazioni presentate sulla questione si evince chiaramente che l'opera è finanziata ma non viene appaltata per la mancanza di disponibilità di «cassa»;

si continua pertanto ad annunciare la realizzazione di nuove infrastrutture, quasi tutte dotate solo di progetti di fattibilità o di massima, quindi senza avere la necessità, nell'immediato, di utilizzare risorse finanziarie «vere». Di contro, si ignorano e si differiscono le assegnazioni di fondi per le opere «cantierabili», per le quali occorrono «soldi veri», quelli FAS che, magari inizialmente assegnati al Sud, vengono di fatto stornati e spesi nel Settentrione;

a tal proposito si evidenzia che il Ministro dello sviluppo economico è stato recentemente incaricato dal presidente Berlusconi di individuare le opere da realizzare prioritariamente e quindi da inserire nel redigendo «Piano straordinario per il Sud»,

si chiede di conoscere:

quanto, viste tutte le assicurazioni, dovrà ancora durare questo inconcepibile differimento nell'appalto della Cefalù-Castelbuono e, quindi, nella sua realizzazione, ritardo che sta creando notevoli disagi ai cittadini e allo sviluppo socio-economico di quel territorio;

se i Ministri in indirizzo non intendano urgentemente inserire la tratta ferroviaria Cefalù-Castelbuono, da anni «cantierabile», tra le opere prioritarie da realizzare utilizzando le risorse del «Piano per il Sud».

(4-02486)

POLI BORTONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il 28 maggio 2009 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha presentato due regolamenti che riformano, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, gli istituti tecnici e gli istituti professionali con il fine di creare delle scuole dell'innovazione;

secondo quanto previsto dai regolamenti, i nuovi istituti tecnici si divideranno in due settori, l'uno economico e l'altro tecnologico, e 11 indirizzi (attualmente sono 10 settori e 39 indirizzi), con un orario settimanale complessivo di 32 ore effettive (60 minuti) di lezione contro le attuali 36 ore (da 50 minuti);

attraverso il suddetto riordino vengono così messi in *stand by* oltre 8 settori e 29 indirizzi i quali verranno ampiamente gradualmente fatti confluire nel nuovo ordinamento;

tra gli indirizzi messi da parte per il settore economico risulta essere anche quello per «programmatori»;

la riduzione delle ore settimanali comporterà un taglio delle ore da destinare a materie fondamentali per gli istituti tecnici come l'informatica;

dai regolamenti presentati si evince che, al fine di avere margini di autonomia maggiore, sono previsti per gli istituti tecnici spazi di flessibilità che, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, stabiliscono le seguenti aliquote: entro il 30 per cento nel secondo biennio ed entro il 35 per cento nell'ultimo anno;

gli istituti tecnici hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia,

si chiede di sapere quali iniziative concrete possano essere assunte dal Ministro in indirizzo affinché nell'ambito della flessibilità oraria riconosciuta agli istituti scolastici sia scongiurata l'eliminazione, di fatto, di materie importanti e caratterizzanti come l'informatica dagli istituti tecnici commerciali.

(4-02487)

D'ALÌ, FIRRARELLO, CUFFARO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

non esistono strutture ospedaliere pubbliche ubicate nel territorio di Trapani (70.000 abitanti);

l'ospedale della città di Sant'Antonio Abate, che si trova nel limitrofo territorio comunale di Erice, è stato escluso dall'Assessorato regionale alla programmazione di concerto con l'Assessorato regionale alla sanità dalle previsioni di investimenti sulla programmazione comunitaria 2007-2013 destinati alla dotazione di apparecchiature di alta tecnologia sanitaria;

tale determinazione deriva dall'applicazione di una disposizione interna di puro regolamento procedurale dell'Assessorato regionale alla programmazione e di quello alla sanità in forza della quale viene indicata in 30.000 abitanti la soglia demografica di un Comune affinché la struttura ospedaliera che vi ricade possa avere accesso ai finanziamenti di cui sopra;

il contesto urbano di Trapani, Erice, Paceco, Valderice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Buseto e Palizzolo, unitamente alle città di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e all'isola di Pantelleria, è stato identificato in un autonomo distretto, e per questo appare incomprensibile, se non artatamente costruita su un cavillo burocratico peraltro non previsto in norma, la volontà di non volerne potenziare l'ospedale principale di riferimento;

l'ospedale Sant'Antonio Abate, ubicato nel territorio di Erice (Comune al di sotto della soglia prevista, avendo circa 28.000 abitanti), opera a servizio del comprensorio dei comuni di Trapani, Erice, Paceco, Valderice, Custonaci, San Vito Lo Capo, Buseto e Palizzolo che raccoglie oltre 150.000 abitanti, e lo stesso nosocomio, per alcune specialità, è punto di riferimento dell'intera provincia di Trapani;

considerato che il risultato di quanto sopra, se mantenuto nelle premesse, si tradurrà in un'evidente penalizzazione del servizio sanitario in danno dei cittadini del comprensorio trapanese, ed in uno storno delle somme destinate all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani verso altri presidi sanitari di minor incidenza demografica e, per quanto riguarda l'attivazione del centro di radioterapia in particolare, in altro presidio non dotato degli indispensabili reparti di base e supporto per lo stesso (ad esempio oncologia), e quindi si tradurrà in un'evidente cattivo utilizzo di pubbliche risorse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire nell'ambito della propria sfera di competenza presso i responsabili della programmazione e della sanità della Regione Siciliana in ordine all'utilizzo dei fondi europei perché rivedano tempestivamente la decisione, ad avviso degli interroganti irrazionale, di escludere l'ospedale Sant'Antonio Abate di Erice (*rectius* Trapani) dall'accesso agli stessi fondi e in ordine all'ubicazione del centro di radioterapia in provincia di Trapani in quanto unica struttura ospedaliera pubblica di immediato riferimento di un vasto comprensorio abitativo (150.000 residenti).

(4-02488)